

3

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869

Proposta di Legge presentata nella tornata del Val Ministro

OGGETTO

Registrazioni Corte dei Conti

Relatore

Approvata nella tornata del

186

per l'esame de 60 euret registrage dalla Corte dei Coupi

| COMMISSIONE | ELETTA | DAGLI | UFFIC |
|-------------|--------|-------|-------|
| | | | |

Uff. 1 Pricardi Uff. 6 Cosenz.

"2 Tamarion "7 Dezilippo

"3 Moari "8 Wyartelli Nolognin

"4 Moarhuelli "9 Moessedaolia

S S LAVIOUMEN

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente <u>Andreusei</u>
Segretario <u>Mastelli Bolognini</u>
Relatore

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

| CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------------------|--|
| Alle ore 12 mers | del 14 Marzo 1831 | nel / 2/6/1 | eio A | Then cofficient 1 in | |
| Alle ore 10, aux | del 1/ | nel // | 45 | 1 Sen / m | |
| Alle ore | del 19. 11 m | nel Cal | mullo 52 | 1 3 / - | |
| Alle ore Mus form | del II Maggio " | nel | سوی د | | |
| Alle ore | $-$ del $ \cup$ \bigcup | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | - del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | _ del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | đel | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| Alle ore | del | nel | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NB. 11 Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SESSIONE 1867-68

Nº 3

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO

DELLE .

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

dal 1º luglio al 30 novembre 1869 (1)

Comunicato alla Camera nella seduta del 2 dicembre 1869

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato nº 121.

Vanation la attep délierate gradie du la journisseme fin

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

dal 1º lugllo al 30 novembre 1869 (1)

Comunicato alla Camera nella seduta del 2 dicembre 1869

⁽¹⁾ Vedi Sessione 1867-68, stampato nº 121.

PARTE I. DECRETI.

ź

Oggetto: Decreto col quale il dottore cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione di seconda classe nel Ministero dell'istruzione pubblica, è nominato capo sezione di prima classe nello stesso Ministero.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Visto il nostro decreto 22 settembre 1867, nº 3956;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Padoa dottore cavaliere Prospero, capo-sezione di seconda classe, è nominato capo-sezione di prima classe nel Ministero dell'istruzione pubblica, con l'annuo stipendio di lire quattromila cinquecento (4500).

Il Ministero predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 26 aprile 1869.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: BROGLIO.

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione (ex-officio).

Nº 3944.

Firenze, 10 maggio 1869.

Col regio decreto del 26 aprile decorso il signor Padoa dottor cavaliere Prospero, capo-sezione di 2º classe, è nominato capo-sezione di 1º classe con lo stipendio inerente di lire 4500.

Siffatta nomina non può riguardarsi che come passaggio da classe a classe, effettuabile in conseguenza per titolo di anzianità. Ma questo titolo non si rinviene nel signor Padoa, e la Corte in conseguenza non potrebbe

ammettere a registrazione il decreto, di che si tratta.

Il principio dell'anzianità è stato sempre prevalente nei passaggi da classe a classe nello stesso grado, e vi si è sempre conformata la Corte, come tutti i Ministeri, in conseguenza delle massime sancite dal regolamento 23 ottobre 1853; e sul riflesso ancora che, senza un criterio stabile da tenersi a guida nelle promozioni, gli impiegati sarebbero sempre incerti della propria sorte, e sarebbe sostituito l'apprezzamento vario dell'amministrazione ad una regola costante ed uniforme. Nè pel caso speciale del signor Padoa potrebbe valere l'obbietto, che nel regolamento del 1853 sono state contemplate soltanto le classi dei segretari e degli applicati; essendo evidente che la massima non poteva in allora applicarsi alle classi che non esistevano, come sono appunto quelle dei capi-sezione di 1° e 2°; le quali però una volta istituite debbono essere governate pei passaggi dal principio generale, che determina il modo di effettuare le promozioni. E la Corte non conosce i precedenti contrari alla regola secondo l'avviso del Ministero; poichè, se da esso s'intendesse di alludere alle nomine avvenute con regio decreto 13 febbraio 1867 dei signori Cordella e Correa, devesi avvertire che in quel caso soccorreva una ragione validissima, quale era che i suddetti impiegati, prima della loro nomina a capi-sezione di 1° classe nel Ministero, erano provvisti di uno stipendio maggiore di quello dei capi-sezione di 2° classe, e che per questo fatto era da argomentarsi dovuta loro una precedenza sugli altri capi-sezione.

Per le ragioni sopra esposte la 1º sezione della Corte ha deliberato che, non potendo deviarsi dalle norme sancite dai regolamenti e seguite dalle amministrazioni centrali pei passaggi degli impiegati dall'una all'altra classe dello stesso grado, non sia da ammettere a registrazione il regio decreto del 26 aprile 1869 che nomina

capo-sezione di 1º classe il signor cavaliere Prospero Padoa.

Il presidente Firmato: DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

Nº 4112.

Firenze, 11 maggio 1869.

In risposta alle obbiezioni da V. S. illustrissima fatte al decreto che promuove dalla seconda alla prima ciasse il signor cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione in questo Ministero, mi permetto farle osservare :

1º Che la questione, se avesse da prevalere il principio di anzianità a quello del merito, fu lungemente discussa in apposita adunanza dei capi di servizio, e che, per quanto siasi convenuto che nei casi ordinari il primo debba sempre prevalere al secondo, non si è creduto tuttavia potersi qui adottare per la ragione che i due più anziani non adempirono che per brevissimo tempo funzioni analoghe al loro grado, mentre il Pado a, oltre al coprire una delle sezioni più importanti, funzionò anche da capo-divisione con vera distinzione;

2º Che si adottò quindi il secondo principio e per dette ragioni, e perchè il Ministero nom si cre dette vincolato dal regolamento del 1853, il quale, senza tener conto del dubbio, che si potrebbe fare, se sia ancora qui applicabile, non stabilisce il principio di azzianità in modo assoluto, ma tassativamente per gli supplicati e per

segretari;

3º Che, se è vero che non esisteva nel 1853 che una sola classe di capi-sezioni, si potrebbe tuttavia argomentare che il regolamento prevedesse la possibilità di modificazioni in senso analogo; perocchè, invece di stabilire un principio assoluto, determinò il principio dell'anzianità in separati articoli pei soli segretari ed applicati;

4º Che, se la considerazione di un maggiore assegnamento può avere influito nella nomina del cavaliere Cordella a capo-sezione di 1º classe avvenuta nel 1867, non influì essa menomamente per la nomina del Correa, il quale non ebbe mai alcun maggiore assegnamento, siccome la Corte ha tutti i mezzi di riconoscere, ma prevalsero unicamente le ragioni degli uffici coperti e della importanza del servizio che prestava e presta presso il Ministero colla direzione di una sezione importante;

5° Che per ciò, in mancanza di un principio assoluto in favore dell'auzianità, il Ministero senza regolarsi sulle norme di altre amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni, credette dovere suo di ispirarsi alle ragioni più elevate dell'utilità del servizio, della giustizia e della considerazione in cui, a norma delle prove date, sono tenuti i detti ufficiali in quest'amministrazione.

Spero, Eccellenza, che queste ragioni varranno a persuadere codesta onorevole Corte dei conti, e far sì che venga registrato il decreto di promozione di un funzionario così meritevole come è il cavaliere Prospero Padoa. Intanto mi è cara l'occasione di potermi ripetere con altissima stima ed osservanza

Il ministro
Firmato: BROGLIO.

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione.

(Gabinetto particolare).

N° 4112.

Firenze, 26 maggio 1869.

È stato sempre ritenuto che i passaggi degli impiegati da classe a classe dovessero effettuarsi per la sola ragione di anzianità, e che per le promozioni invece da grado a grado non avesse a tenersi conto soltanto dell'anzianità, ma delle benemerenze altresì maggiori o minori. Questa regola si trova sanzionata dal regolamento del 23 ottobre 1853 esplicitamente per i segretari e gli applicati, ed implicitamente per altre classi d'impiegati, che venissero formate posteriormente. A questa avvertenza codesto onorevole Ministero risponde colla nota controcitata che non può regolarsi con le norme di altre amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni; ed a ciò sarebbe facile di opporre che pur troppo a tutte le amministrazioni incoglie talvolta di dover far passare dall'una all'altra classe chi meriterebbe meno al confronto dei graduati inferiormente, e non ostante si rispetta un principio che, se non è scevro da qualche inconveniente, ha pure apprezzabili vantaggi per la sicurezza degli impiegati e per guida delle amministrazioni. Non è però che la Corte voglia trincerarsi su questo terreno, desiderando anzi che alla divergenza sia trovata una soluzione legale, la quale o confermi o modifichi la massima che ha predominato finora. Ed è con questo intendimento che richiamo la considerazione di S. E. l'onorevole ministro della pubblica istruzione sull'articolo 2 della legge 23 marzo 1853, nel quale si dispone che l'ordinamento dei Ministeri debba aver luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale, e che tali titoli e gradi siano determinati da regolamento deliberato in Consiglio dei ministri ed approvato con decreto reale, e che non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo. Ora, la massima propugnata del passaggio da classe a classe per ragione di anzianità trova il suo fondamento in quel regolamento del 23 ottobre 1853, che venne deliberato a tenore dell'articolo precitato, onde non potrebbesi indurvi variazioni, se non per deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la quale sia stabilita la norma a seguirsi. Potrà quindi l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ove lo creda opportuno, promuovere la deliberazione

che sopra, la quale, emanata che sia nei modi voluti dalla legge, entrerà a far parte del regolamento e non potrà che essere accettata dalla Corte.

Si ritorna intanto il decreto del 26 aprile, che ha dato occasione alla presente comunicazione.

Il presidente Firmato: DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

Nº 5608.

Firenze, l' luglio 1869.

Ragioni di un giusto riguardo verso un atto del suo antecessore obbligano il sottoscritto ad insistere per la registrazione del regio decreto 26 aprile 1869, che nominò il cavaliere Prospero Padoa capo-sezione di 1º classe in questo Ministero e che la regia Corte credette di respingere colla nota in margine indicata.

La Corte fonda il suo rifiuto sulle disposizioni che, in seguito al prescritto dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1853, vennero sancite dal regolamento 23 ottobre 1853, e crede di non poter recedere dalle sue determinazioni. senza che intervenga una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il sottoscritto non avrebbe difficoltà di promuovere sul proposito le deliberazioni del Consiglio dei ministri se il punto a cui si trova la legge amministrativa, che risolverà ogni questione di questo genere e stabilirà per l'avvenire norme sicure e precise, non rendesse perciò il momento meno opportuno, e se non potesse desumere dallo stato attuale delle cose che l'atto del suo predecessore non è per nulla contrario alle disposizioni ora in vigore.

Basta dare un'occhiata allo specchio che costituisce l'allegato D della relazione parlamentare sul riordinamento dell'amministrazione centrale n° 163-E, 186-E, che riporta fedelmente la costituzione degli organici attuali dei Ministeri per convincersi come l'ordinamento creato dal regolamento 23 ottobre 1853, in seguito alla legge 23 marzo dello stesso anno sia stato profondamente e radicalmente modificato in seguito al regio decreto 24 ottobre 1866, e dagli organici speciali che sono in vigore nei vari Ministeri per virtù di decreti accettati e registrati dalla Corte dei conti.

Il decreto 24 ottobre 1866 non su peranco rivocato o derogato da un atto governativo di eguale valoze, nè perciò si potrebbero affatto trascurare le disposizioni che esso contiene su questa materia. Ora l'articolo 24 del medesimo stabilisce in modo evidente che i posti di capi-sezioni e di ufficiali d'ordine più elevati sono conferiti per merito e per libera scelta sulla proposta dei ministri, salva solo la deliberazione del Consiglio dei ministri per i capi delle amministrazioni generali. Il quale principio acquista poi maggiore autorità se si riflette che l'articolo 67 del sopra citato progetto della Commissione parlamentare, in pieno accordo col Ministero, sancisce la massima delle promozioni, sebbene in parte, per ragioni di merito.

Per le quali ragioni e per le considerazioni già svolte nella precedente nota dell'11 maggio, che cioè il fatto già si verificò con annuenza della Corte in casi perfettamente identici in questo Ministero, e che la massima non è esplicitamente dichiarata dallo stesso regolamento del 23 ottobre 1853, pare al sottoscritto che la Corte possa, senza venir meno ai suoi doveri di mantenere inviolate le leggi esistenti, registrare il decreto del Padoa, che perciò egli restituisce, facendo appello alla sua cortesia perchè voglia riprendere in esame la questio ue, tenendo conto di tutte le considerazioni sopra svolte.

Il ministro
Firmato: A. BARGOINI

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione.

N° 5608.

Firenze, 7 luglio 1869.

La Corte non ha lasciato di prendere nella debita considerazione gli argomenti della nota controcitata circa il decreto di nomina del cavaliere Padoa; ma pur rispettando le ragioni che inducono S. E. il signor ministro ad insistere per la registrazione di quel decreto, si trova obbligata a rifiutarla di nuovo per gli stessi motivi, che fece già presenti nelle note antecedenti. S. E. il signor ministro deve essere persuaso che la resistenza della Corte non può che essere mossa da imperiosi motivi d'ordine amministrativo accettati e sanzionati da tutti i Ministeri, i quali hanno ben compreso che bisognava pure attenersi ad una regola fissa in materia così delicata, e nella quale sono in presenza tanti rispettabili interessi.

La Corte quindi è d'avviso che, ove non voglia attendersi la sanzione della legge amministrativa che risolverà ogni questione di questo genere, sia di necessità, o di ricorrere all'espediente già segnalato nella nota del 26 maggio di promuovere una deliberazione del Consiglio dei ministri, o diversamente di procedere secondo il disposto dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Si restituisce il controverso decreto.

Il presidente Firmato: Duchoqué.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

Nº 6452.

Firenze, 1º agosto 1869.

Viste le ragioni, per le quali codesta regia Corte ha creduto di mantinere il suo rifiuto alla registrazione del regio decreto 26 aprile 1869, che nominava il cavaliere Prospero Padoa capo-sezione di 1º classe in questo Ministero, il sottoscritto ha creduto conveniente di riferirne al Consiglio dei ministri, il quale, presa in esame la deliberazione di codesta regia Corte e le ragioni svolte in appoggio della medesima nelle note 10 e 24 maggio scorso, nº 3944 e 4112, e 7 luglio successivo, nº 5608, non che le osservazioni contenute nelle note di questo Ministero 11 maggio e 1º luglio ultimi scorsi, ha nella sua seduta del 29 corrente deliberato che il decreto anzidetto debba avere corso, e di chiederne per ciò la registrazione anche nella conformità prevista dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

Il sottoscritto rimette a tale effetto nuovamente a codesta Corte il decreto sopra citato.

Il ministro
Firmato: A. BARGONI.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 4 agosto 1869,

Visto il regio decreto del 26 aprile 1869 controsegnato dal ministro della pubblica istruzione, col quale il dottor cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione di 2º classe, è nominato capo-sezione di 1º classe;

Vedute le obbiezioni fatte a tale nomina dalla 1º sezione della Corte per difetto di anzianità nel signor Padoa colle note 10 e 26 maggio;

4

Motivi delle Registrazioni con riserva!

Industrie Mecaniche di Plapoli. Firenze 29 Lettembre 1869. firmato - Ribotij Deliberazione della Corte dei Conti a Serioni unite

Questo giorno 15 Ottobre 1869.

au Corte dei Conti a Serioni unite:

Veduto il decreto del Ministero della Marina del 26 Juche 1869, col quale viene accordata allo Italilimento d'Industrie Me caniche di Napoli l'anticipatione in L'200,475 di cura rata non ancora scavata del presso convenuto pagari dal Governo in forsa del contratto 29 Gennajo 1866 por la provista alla Regia Marina di due maceline avapore ad clia della forsa di goo Cavalli;

S'eduta la deliberazione della 1º Sezione diguesta Corte dei 27 settembre 1869 con cui fu rifiutata la registratione pura e semplice del detto decreto:

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale 3i afrume dal Ministero la responsabilità della cennota anticipazione: e s'insiste per la registrazione del Decreto;

Pertuto il Re Decreto 3 9 mbre 1861 Nº 302 sulla Contabilità dello stato
Riterrato che il motivo, che impedi la 1ª sizione della Corte di cummettere a registrazione il Decreto in pacrola none stato rimofro con la
citata deli berazione del Consiglio dei Ministri:

Pedute l'art: 14 della legge 14 agoste 1862 m. 800:

Delibera

Che sia ammepo a registrazione con riscova il Decreto Ministeriale 26 settembre 1869.

| | 161 |
|--|--|
| V Coastle Port Relieford (CAS) | Motivi delle Registrazioni con riserva. |
| Jestivi già in up welle contriber Provincie Dal lo vettembre 1853 in pri piène cotop a tutto il Regno col 1º gennojo 1870. Vittorio Emanuele II: ete ota Sulla proporta dei nosti Ministri segretari di Stato gror l'espricoltura l'Industria e Commercio e por la Grasia e Gintera del sopri l'ulti: Gobiamo decretado e decretiamo: Il Colendario dei giorni festiri gia si uso nelle antida promise dal lo settembre 1853 in apprepo mone setto pur gli esfetti civili a tutto il Regno ed 1º Jennajo 1870 in conformata della an negra Inbella: Ordinismo che il grecente Decreto manisto del sigillo della stato sia meserito nella ra cella officiale delle loggi e dei Decreti del Regno I Italia, mandarialo a chi ingue sopiti. di ofiervardo e di farlo ofiervare. Date a lorino a di 19 Ottobies 1869. firmato Vittorio Emanuele. | Deliberazione della 1º Serione della Corte. Pedido il dei Conte Serione porma. Pedido il dei Conte Serione porma. Pedido il dei Deceto 19 Bore fipi, emanata sulla proposta. Ministri segetani di stata per l'Ogricultura, Industria a nuncio eser la Grana elisiosima e Cetti, sentiti il Confessi Ministri sol qual il Culendorio dei giorni festivi, qui in multo Contrebe Decerimica dal 6 settembre 1853 in appreso vine top pergli atti civili a tatto il Regno col 1º Genna jo 1870 en formata della l'abella al Deceto medi mo amesfra; Considerando che il tetennimen oqualmente mi tatto lo stato riorni festivi pergli estetti civili, se e atile meste laggi e specialmen principii del diretto politico che igoverna, il provvedervi principii del diretto politico che igoverna, il provvedervi ratto legislativo. Podisto l'Cat. 14 della legge 14 Agosto 1862 M. 800 Delibera. Linon amenettere il Deceto aregistrazione Il Decendente firmato Decetoque Previdente firmato Decetoque Previdente firmato Decetoque Totta del Ministero di Cagricoltura Industria e Commercio alla Cotte dei Conte. glo 73. |

Motivi delle Registrazioni con riserva).

della Conce tione

della Matività della (B. V. III a)

dell' deformatione (
del Si Corpo di Cristo

dei Benti Oportole Dietro Saolo;

di Ogni franti,

del Obje Patrono di ciasuma Diversi cillà a Conno

(Visto d'ordine) di S. Ma.

J. e llimistri di Ognicollina Industria e Commercio

a di Gradia e Ginstizia e Cutti.

firmati Mo. Minghetti

16. Dironti.

che estende agli effetti civili il lalendossis dei giorni festivi vigniterale carticle provincie per tutto il liegno è utilizanzi necofrazio pur nondimeno dubita che del ba afere aggitto di disposiziones legislativa. Din conseguenza s'un deli berato di astenerfi dal regiohane il Docisto del 19 ottobre 1889.

Mi sono futto un devore di porture inimadiatamente alla niglio dei Ministri la del barazione della R'iliste. Il longifio dei Ministri dopo mutura discupsione) ha coedato per motivi de reconvenima politica, di mantenere il suo concetto Demanimenti invita la Corte a volere registrare il dette Devoto 19 Ottobre demanimenti suostra la Corte a volere registrare il dette Devoto 19 Ottobre demanimenti si sono de la Ministra

firmato . 10 . Minghetti.

Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni unite.

Guesto giorno senti Horembre 21869.

Veduto il R. Sereto de 19 Ottobre 1869, omenuto sulla proposta dei Ministri per l'Agricollura Sudistria Commercio e for la Grazia e Giustizia e Cutti de provincia dallo Jimbre.)

giorni festivi già in ujo nelle centiche provincia dallo Jimbre.)

1853 in por mene isteso a tutto il Regno col 1º Januajo 1870;

Pentra la deliberazione della 1º Soione di guesta Corte del

18 Novembre 1869 con la quale fu ricupato di ammettanto a registrazione;

Peduta la del berazione del Enziglio dei Ministri communicata con nota del Ministero d'Agricollura Indust e Commercio Del 19 stepo mese di Movembre, con la quale del Ministero insiste pouhé su aninesto, anche con riserva il



| nº ò ordine. | Decreti. | Motivi delle Registrazioni con riserva). |
|-----------------|----------|---|
| | | Decreto in chane: (Retenuto che il motivo, che impodiva la 1ª Serione della Corte d'annettere il citalo. Decreto none della rimofro con l'amidella deliberazione del Configlio dei Ministri; Veduto l'ast 11 della logio 14 agosto 1852 11. 300. Delibera: Che sia aumesso a registra rone Con riserva il Decreto Reale Del 197 Cottobres 1859. |
| | | |
| | | |
| | | |

04.


Parte II.ª Mandati.

-

Say "

PROGRAMME AND A SECTION OF THE SECTI

| orgine 2, | iap: sel Bil: | Mandati. | Simporto | Control of the Contro | Molivi delle registrazioni con riserva). |
|--------------|---------------------|--|-----------|--|---|
| /. | 209. | Ministero Velle Finanze). Eccicio 1868. Ogio sull'oro pei airespi nagamenti da fayi all' Staro Mandato 1771. por . L | 8,255,624 | 1 1 | Il di andro Mandalo è stato registrato con riverva poi molisi esquepi netta Polibera ione della Corte dei Corte a seconi unite net o gingno 1918 o igentala nell'Eleno delle regeleo comi con riverva della gundicima Eul I al 15 juga |
| ٠. | 654 | Servizio 1809. Antirpazione alla docietà (l'Antullino e Cope, per un corp regola e V Murigazione) fini porti del Mediterraneo e l'Gillo Mande, 2º1, j. 3º | 1 000 000 | | di della suma (pagina 4.11) A dicanto Handata d'esteta registrala con riveron poi matiri esprapo nella. Deliberariane della cirle dei lanti a servini unite, emelia nel 28 fentre 1869 e riportala in quest llena di ngistra à d'em rissum (180 a pagina 48.) |
| 3 | 47 | Ministero dell'Interno Es: 1868. Mantenimento dei delanati Mand Mess y L' | 28 257 | 60 | La registracione con ricerva das conhessenthe maridate ha her craspes a suchios errops, notas deliberacione consper dalla Cirle dei Carte a segioni unte null'11 centre 1868 reportata nell'Elemo di unitro cone con riversa dal 16 al 11 de 1860 |
| 4 | 41. | Ministero Tella Marina) Euruzi 1869. Postuzioni Navali _ MaiDati 112 1. /o L' | 200 475 | | Il di contre manisale che suppresente l'immentare della 5° consultima subse de prosessemente alla cociotà Mazionale d'Industria Mecanniche in Unpole è da la registra con siscerea pai molevi esprefri nella delibera inse della larte dei simbi assissimi mida come fra nel 15 8 has 1869 e riportala inquest l'enne di resistrarani consiscera frete softe. Siscerice il 30 Movembre 1869. |
| | | | | 3 | Sl Dewidente Sl Segretario Senerale |



Regio Decreto che approva le due Convenzioni postali colla Società di navigazione Adriatico-Orientale pel prolungamento dei viaggi dell'Egitto sino a Venezia, e colla Società R. Rubattino e Compagnia per un servizio tra i porti del Mediterraneo ed Alessandria d'Egitto.

9 settembre 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione stipulata il 6 marzo 1869 dai Nostri Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, colla Società di navigazione Adriatico-Orientale, nonche la Dichiarazione del 25 giugno successivo, per cui la Società stessa accetta alcune modificazioni alla Convenzione anzidetta, per effetto della quale Convenzione e Dichiarazione relativa il servizio di detta Società si cambierà in un viaggio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona, Brindisi e viceversa;

Vista l'altra Convenzione stipulata il di 11 giugno decorso dai Ministri suddetti e da quello di Agricoltura, Industria e Commercio, colla Società Raffaello Rubattino e Compagni, e l'annessa Dichiarazione del 19 agosto decorso, per effetto della quale Convenzione e Dichiarazione relativa la Società si obbliga ad un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con approdo a Livorno, Napoli e Messina;

Visti gli ordini del giorno 13 giugno 1867 e 25 giugno 1868 della Camera dei Deputati, nonchè quello del 10 luglio 1868 del Senato;.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 13 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le due Convenzioni qui annesse, stipulate l'una il 6 marzo 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze da una parte, e la Società anonima di navigazione Adriatico-Orientale d'altra parte, modificata dalla Dichiarazione qui pure annessa della predetta Società, in data del 25 giugno 1869, accettata dal Governo; e l'altra Convenzione del 14 giugno 1869, stipulata fra i Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici da una parte, e la Società R. Rubattino e Compagni d'altra parte, modificata essa pure dalla annessa Dichiarazione della predetta Società, in data del 19 agosto 1869, accettata dal Governo.

Art. 2.

La Convenzione colla Società Adriatico-Orientale e relativa Dichiarazione avranno effetto dal di 25 novembre 1869, giorno della cessazione del servizio per conto del Municipio di Venezia, e la Convenzione colla Società R. Rubattino e Compagni e relativa Dichiarazione avranno effetto dal giorno d'oggi.

3. Art. 3.

The water was the fill become

Per l'adempimento della Convenzione colla Società Adriatico-Orientale è autorizzata la maggiore spesa di lire trentanove mila centottanta (L. 39,480) al capitolo 35 (Servizio postale commerciale marittimo) del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel corrente esercizio, e nei bilanci degli anni successivi, fino al termine della Convenzione, verra stanziata l'annua somma di lire quattrocento trentadue mila seicento sessantaquattro (L. 432,664).

| Numero d'ordine | * DECRETI | 12 |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Andrews and the second | | |
| | | |
| II. | Oggetto: Decreto col quale si approva la convenzione stipulata nel marzo 1869 tra i ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze, e la società dei canali Cavour, per la ricostituzione della società medesima. | Milliand St. St. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co |
| | VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC. | |
| | Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio; | |

4

Per l'adempimento della Convenzione colla Società Rubattino è autorizzata la spesa nuova di lire due milioni (L. 2,000,000), pagabili metà in ottobre e metà in dicembre del corrente anno, la quale spesa verrà inscritta al capitolo 65 qualer (Anticipazione alla Società R. Rubattino e Compagni per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto) del bilancio passivo del Ministero delle Finanze dell'esercizio 1869, e nel bilancio del 1870 del Ministero stesso delle Finanze verrà inscritta in apposito capitolo la somma di lire due milioni (2,000,000), pagabili metà in marzo e metà in aprile.

Saranno poi inscritte in apposito capitolo del bilancio dell'entrata le seguenti somme di rimborso di anticipazione all'Erario per parte/della Società R. Rubattino e Compagni.

Bilancio del 1871 lire quattrocento mila (L. 400,000);

Id. » 1872 lire seicento mila (L. 600,000);

Id. » 1873 lire ottocento mila (L. 800,000);

3. Id. 3 4874/lire un milione (L. 4,000,000);

(L. 1,200,000).

Art. 4.

Questo Decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in Legge. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chinnque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi 9 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Visto con riserra in conformità dell'art. 14 della Legga 14 agosto 1882, n. 800, e registrato alla Corte dei conti addi 2d settembre 1869, Registro 48 Atti del Governo carte 118.

ATRES.

(Luogo del sigillo) V. li Guardasigilli PIRONTI.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

A. MORDINI.

MARGO MINGHETTI.

CONVENZIONE

per il prolungamento sino a Venezia della linea di navigazione fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto

Îl Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, contraenti a nome dello Stato,

E la Società anonima italiana di navigazione Adriatico-Orientale, rappresentata dai signori conte Bellino Briganti-Bellini, Presidente del Consiglio di direzione, e Paolo De La Hante, amministratore, in virtù dei poteri loro conferiti dall'Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 ottobre 1866,

Hanno concertato e stipulato le seguenti modificazioni alla convenzione 2 gennaio 1862, ed al quaderno d'oneri unito alla detta Convenzione.

Art. 1.

Il servizio determinato dall'articolo 1 del quaderno d'oneri unito alla Convenzione del 2 gennaio 1862, modificato dall'articolo 4 della Convenzione stessa, e dalla Legge 23 agosto 1868, si cambierà in un viaggio per settimana da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa. Il numero delle leghe fra i punti anzidetti rimane stabilito come segue:

| Da Venezia ad Ancona | Leghe | 41 |
|-------------------------------------|-------|-----|
| Da Ancona a Brindisi | » | 90 |
| Da Brindisi ad Alessandria d'Egitto |)) | 274 |

Totale Leghe 405

Art. 2.

La sovvenzione, stabilita in lire 33 per lega marina coll'articolo 4 della Convenzione a gennaio 1862, sarà ridotta dalla attuazione della presente, e fino al termine della succitata Convenzione, a lire 32 per lega marina su tutta la linea Venezia-Ancona-Brindisi-Alessandria d'Egitto e viceversa.

Art. 3.

Fermi restando tutti gli altri patti della Convenzione 2 gennaio 1862 e dell'annesso quaderno d'oneri, si conviene espressamente che il Ministero dei Lavori Pubblici sarà in diritto di fissare i giorni e le ore delle partenze da Brindisi per Alessandria, e che per assicurare la regolarità assoluta di tali partenze per l'Egitto, i giorni e le ore della partenza da Venezia saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, in modo da lasciare, secondo la velocità normale di contratto, un largo di non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona.

Nella direzione inversa, la fermata in Brindigi, come quella in Ancona, non sarà maggiore di ore cinque.

La Società sarà tenuta alla partenza nelle ore così fissate, sia da Venezia come da Brindisi, sottomettendosi, in caso di ritardo od inadempimento, alle penalità prevedute dagli articoli 18 e 19 del citato quaderno di oneri.

Tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi indipendentemente anche da ogni caso di forza maggiore relativo alla partenza da Venezia e da Ancona, ed alla navigazione fra Venezia, Ancona e Brindisi.

Art. 5.

La velocità, di cui è parola all'articolo 17 del quaderno d'oneri, sarà calcolata separatamente sulla linea Venezia-Brindisi e su quella Brindis-Alessandria d'Egitto.

Sarà accordata però la tolleranza di un'ora, per ciascuna corsa di andata e di ritorno fra Venezia e Brindisi, per il percorso della laguna fra il canale di San Marco ed il porto di Malamorco.

Art. 6.

Per agevolare la regolarità delle partenze da Brindisi per Alessandria viene stipulato che, ogni qualvolta i Comandanti dei piroscafi credessero che lo stato dell'atmosfera potrebbe ritardare la partenza dal porto interno di Venezia, la Società avrà facoltà di salpare dal porto di Malamocco, rinunciando in questo caso alla sovvenzione relativa al percorso fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco, la cui lunghezza è fissata in leghe due.

Le suddette condizioni dell'atmosfera dovranno essere giustificate, e riconosciute dal Capitano del porto di Venezia.

Art. 7.

La presente Convenzione non avrà effetto se non dopo essere stata approvata per Legge, e non prima della scadenza di un

anno del contratto stipulato fra la Società Adriatico-Orientale e la città di Venezia.

Fatto a Firenze in doppio originale, addi sei marzo mille ottocento sessantanove.

Il Ministro dei Lacqui Pubblici

LODOVICO PASINI

Il Ministro delle Finanze
I.: G. CAMBRAY DIGNY:

Per la Societa

BELLINO BRIGANTI-BELLINI. - PAOLO DE LA HANTE.

•

7.11 · ...

1211

DICHIARAZIONÉ

I sottoscritti, firmatari della Convenzione stipulata il 6 marzo convente anno con le loro Eccellenze il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, per il prolungamento fino ad Ancona e Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra Brindisi e l'Egitto, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte:

- a Alla fine dell'articolo primo saranno aggiunti i seguenti capoversi:
- Tosto che il canale marittimo di Suez sarà aperto alla navigazione, il Governo potrà, mediante preavviso di tre mesi, cambiare l'approdo, in Egitto, di Alessandria con quello di Porto Saïd.
- » Il numero delle leghe fra Brindisi e Porto Saïd sarà » stabilito d'accordo fra il Governo e la Società.
- Nel primo capoverso dell'articolo terzo, alle parole non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona, na saranno sostituite quelle: non meno di ore dodici per fermata nel porto di Brindisi, e di ore sei per fermata nel porto di Ancona.

Al secondo capoverso del detto articolo terzo sarà sostituito il seguente: « nella direzione inversa la fermata in » Brindisi non sarà minore di ore dodici, e quella di Ancona » non minore di ore sei. » 3º All'articolo quarto, in luogo di e tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi, » sarà detto: e tali » penalità saranno applicate raddoppiandole alla partenza da » Brindisi. »

4º Sarà aggiunto un articolo così concepito:

"
All'atto della partenza sia da Venezia, che da An"cona, la Società sarà obbligata di riservare il posto neces"sario per l'imbarco in Brindisi di qualunque carico di merci
"o numero di passeggeri, impegnato presso l'Agenzia della
"Società in quel porto, secondo l'avviso che la Società stessa
"curerà di avere per telegrafo dodici ore prima della par"tenza da Venezia."

Firenze, 25 giugno 1869.

L'Ammistratore

PAOLO DE LA HANTE.

// Prendente
BELLINO BRIGANTI-BELLINI

3.

CONVENZIONE

per un corso regolare di navigazione commerciale fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, quello dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze a nome dello Stato,

Il signor cavaliere Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Società di navigazione concessionaria dei servizi postali marittimi, da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. L.

La Società Rubattino si obbliga verso il Governo ad effettuare un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con approdo a Livorno, Napoli e Messina, sotto l'esatta osservanza delle condizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2.

Dovrà la Società acquistare pel detto servizio quattro nuovi grossi piroscasi ad elice, oltre l'Egitto in costruzione, capaci di trasportare ognuno almeno 1500 tonnellate di merci.

Questi bastimenti dovranno essere in navigazione entro nove mesi dalla stipulazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile ottenere dai costruttori italiani alcuno di questi bastimenti per ragione della strettezza del tempo prefisso, e però dovessero tutti essere costruiti all'estero, il signor Rubattino si obbliga a ciò che il primo bastimento, che ulteriormente la sua Società dovrà costruire per la navigazione nel Mediterraneo, sia ordinato ed eseguito in Italia.

Qualora la Società non avesse in pronto tutti i suddetti bastimenti per il tempo sopra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il presente contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di Tribunali, nè di altra formalità di atti. La Società rinunzia al benefizio della purgazione della mora.

In caso di perdita di un piroscafo, la Società dovrà surrogarlo nel termine di dieci mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio.

Il ritardo frapposto dalla Società a provvedersi dei quattro piroscafi, od a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel quarto alinea precedente, e della facoltà fatta al Governo di sospendere le anticipazioni alla Società portate dall'articolo 10.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione che il Governo paga alla Società pei servizi postali.

Art. 3.

I cinque piroscafi saranno costruiti sul tipo dell'Europa, nave da trasporto della Marina Reale, ed in modo da poter servire per trasporto di truppe, materiali da guerra, e specialmente adatti al trasporto di cavalli, dovendo ciascuno di essi avere spazio per 250 cavalli.

Viste le repliche di S. E. il ministro della istruzione pubblica del dì 11 maggio e 1º luglio 1869, intese a giustificare la minina anzidetta e ad oppugnare la prevalenza dell'anzianità;

Veduta la deliberazione della 1º sezione, comunicata con la nota 7 luglio 1869, con la quale si ricusa la registrazione del controverso decreto, finchè, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non s'innovi in massima generale sulle disposizioni del regolamento 23 ottobre 1853:

Veduta la nota del Ministero dell'istruzione pubblica in data del 1º agosto 1869, con la quale significa che, avendo riferito dell'affare al Consiglio dei ministri ha desso, nella sua seduta del 29 luglio ultimo scorso, deliberato che il controverso decreto debba aver corso, richiedendone perciò la registrazione anche nella conformità prevista dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800:

Considerando che, pel disposto degli articoli 20 e 22 del regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del 23 ottobre 1853, il passaggio da classe a classe degli applicati e segretari deve effettuarsi per ordine di anzianità;

Che questo stesso principio fu applicato successivamente allorchè furono istituite le classi prima e seconda anche nei gradi di capo di divisione e di capi di sezione;

Che una tale applicazione si presentava giusta e razionale, essendochè non interceda differenza alcuna di attribuzioni fra la prima e seconda classe dei detti funzionari, onde quelli che erano stati giudicati meritevoli di promozione ai gradi di capo di divisione e di capo di sezione di 2º classe, debbono pure aversi per tali nel passaggio alle prime classi rispettive, il quale, non conferendo ingerenze di altra specie, può non considerarsi altrimenti che quale ricompensa dell'anzianità nel grado, anzichè recognizione di merito prevalente, che allora soltanto ha opportunità di emergere quando succedono le promozioni da un grado inferiore al superiore;

Che con l'esclusione di taluno dal passaggio alla prima classe di un grado, nel quale è ascritto già alla seconda classe, non si farebbe che accusare fatti amministrativi, la origine e permanenza dei quali, se non spetta alla Corte di giudicare, non autorizzano però la inosservanza delle discipline stabilite dai vigenti regolamenti;

Che la regola dell'anzianità nei casi di passaggio da classe a classe nello stesso grado è stata tenuta costantemente in osservanza da tutte le amministrazioni centrali, ed il dipartirsene per una di esse senza sostituzione di nuove norme comuni alle altre disturberebbe la uniformità espressamente voluta dalla legge nell'amministrazione centrale, ed implicherebbe che una medesima disposizione avesse un senso per un'amministrazione, e dovesse averne uno differente per le altre;

Che gli esempi addotti dal Ministero dei signori Cordella e Correa già nominati capi-sezione di 1º classe non fanno al caso, in quanto che, venendo essi da altre amministrazioni, fu giudicato che avessero titoli per essere parificati ai capi-sezione di 1º anzichè di 2º classe;

Che, in pendenza del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, se apparisce al Governo meno opportuno alterare le regole osservate finora a riguardo dei passaggi di classe per anzianità, deve apparire ed è molto meno opportuno alterarle col fatto ed eccazionalmente in dissonanza di eguali regole, che, non contraddette neppure dal decreto del 24 ottobre 1866, sono poi espressamente confermate nel progetto anzidetto pel caso appunto dei capi d'uffizio.

Per queste considerazioni,

Ha deliberato:

Che il mentovato regio decreto del 26 aprile 1869 sia registrato con riservu.

Nota della Corte dei conti al Ministero delle finanze (ex-officio).

Nº 7755.

Firenze, 11 settembre 1869.

Col regio decreto 5 settembre 1869, nº 2002, da presentarsi al Parlamento nazionale per esse re convertito in legge, non si tratta di approvare nuove o maggiori spese urgenti o di variazioni alle tariffe dogganali, nei quali

Art. 4.

La Società si obbliga ad aumentare i suoi attuali viaggi, ora bimensili, per l'Egitto, portandoli a tre partenze al mese, entro il termine di tre mesi dalla data del presente atto, e successivamente a stabilire una partenza per settimana per l'epoca in cui avrà luogo l'apertura del canale di Suez.

Art. 5.

La Società si obbliga a trasportare gratuitamente per conto delle Regie Poste italiane nei viaggi previsti da questa Convenzione, cioè non solo tra l'Italia e l'Egitto e viceversa, ma eziandio tra i porti intermedi di Livorno, Napoli e Messina', le lettere ed i pieghi postali. A questo effetto la Società trasmetterà anticipatamente ogni mese alla Direzione generale delle Regie Poste gli itinerari del servizio d'Egitto, e dipenderà, per tutto quanto concerne le discipline postali, dall'Amministrazione generale delle Regie Poste.

Art 6.

La Società si obbliga pure a trasportare in detti viaggi, tanto i regi impiegati e militari, quanto gli oggetti di privativa o destinati al servizio del Governo, a prezzi ridotti e come è stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione 21 novembre 1861, approvato con Legge 13 aprile 1862.

Art. 7.

In dipendenza degli articoli precedenti, i vapori addetti al servizio della linea d'Egitto saranno perciò considerati come vapori postali, e godranno delle prerogative che vi sono o potrebbero esservi annesse, e specialmente della preferenza nei trasporti governativi negli scali che saranno toccati dai medesimi.

La Società si obbliga di continuare questi viaggi per la durata di anni 10. Avrà però facoltà di diminuirli nel numero, sospenderli od anche cessarli, verificandosi i casi seguenti:

- 1º In caso di malattie contagiose o di quarantene, potrà diminuire o sospendere a seconda delle circostanze i detti viaggi, salva l'approvazione del Governo;
- 2º In caso di guerra, in cui potesse essere compromessa la bandiera nazionale, la Società potrà temporaneamente tralasciare la navigazione, obbligandosi a riprenderla al ritorno della pace;
- 3º In caso di perdite giustificate nell'esercizio della navigazione durante due anni, potrà la Società cessare i viaggi, dandone avviso preventivo al Regio Governo due mesi prima. Queste perdite saranno giustificate innanzi una Commissione nominata dal Governo e composta di tre Commissari scelti fra i Membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di Marina.

Il signor Rubattino nei nomi si obbliga a non sollevare mai opposizione alcuna alle decisioni di questa Commissione.

Ove la Società non avesse dato sufficienti giustificazioni, e si rifiutasse a continuare la navigazione, il Governo potrà obbligarvela, senza che per parte della medesima possano essere elevate pretese di indennità.

La Società dovrà trasmettere annualmente al Governo un resoconto delle sue operazioni.

Art. 9.

Il Governo si riserba di potere addivenire a degli accordi colla Società pel caso in cui reputasse utile al commercio nazionale che i viaggi si prolungassero al di là di Suez. Per agevolare alla Società Rubattino l'acquisto del materiale occorrente all'intiero esercizio della linea di navigazione stabilita nella presente Convenzione, il Governo le farà un'anticipazione di 4 milioni, pagabili, dopo l'approvazione per Legge della presente Convenzione, in quattro rate di un milione ciascuna, e cioè:

Lire 1,000,000 alla fine agosto 1869,

- " 1,000,000 alla fine ottobre 1869,
- » 1,000,000 alla fine gennaio 1870,
- » 1,000,000 alla fine febbraio 1870.

Il pagamento della anticipazione accordata dal Governo verrà fatto mediante regolari mandati in capo del Direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

L'anticipazione di lire 4,000,000, che vien fatta alla Società Rubattino, non porterà interesse. Essa è tuttavia condizionata:

- A) All'obbligo da parte della Società di presentare al Governo, non più tardi del 1º agosto 1869, i contratti con reputate Case per la costruzione dei quattro nuovi piroscafi;
- B) Alla restituzione per rate dei 4 milioni di anticipazione nelle epoche seguenti:

Lire 400,000 nell'anno 1871,

" 600,000 " 1872,

" 800,000 " 1873,

" 1,000,000 " 1874,

" 1,200,000 " 1875.

Art. 11.

In guarentigia dell'anticipazione e degli obblighi che si assume colla presente Convenzione, la Società darà ipoteca sui cinque piroscafi di nuova costruzione, ognuno di essi per la somma di lire 800,000, mediante oppignorazioni di essi a favore del Regio Governo.

A tal fine verrà, a misura che il nuovo materiale sarà pronto al mare, stipulato regolare atto notarile per la costituzione del pegno e relativa nomina del custode di esso, a termine di Legge.

L'oppignoramento dei piroscasi verrà gradatamente ridotto in proporzione dei rimborsi che saranno mano a mano effettuati al Governo dalla Società.

Gli atti di oppignoramento saranno esenti dal diritto di registro.

Art is.

8 AU 5 W 1 . . . 18

Block of

La Società Rubattino costituirà all'atto del terzo versamento un pegno sopra due altri piroscafi, scelti dal Governo fra i bastimenti che essa possiede di sua libera ed assoluta proprietà, mediante l'osservanza delle forme di cui all'articolo 287 del Codice di commercio.

Art. 13.

Il materiale oppignorato in forza dei due articoli precedenti, dovrà essere dalla Società Rubattino assicurato sino alla concorrenza della somma di quattro milioni, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

La Società Rubattino costituisce parimente un pegno sulle sovvenzioni che ad essa spettano pei servigi postali, di cui è concessionaria in virtù della Legge 13 aprile 1862, mediante l'osservanza delle disposizioni degli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Tutti i pegni anzidetti staranno a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte che la Società assume con la presente Convenzione.

Art. 15.

Il Governo avrà facoltà in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo o militare, pagando alla Società una indennità, la quale sarà stabilita da una Commissione composta da due individui a scelta del Governo, altri due a scelta della Società, e da un quinto nominato a maggioranza dai quattro precedenti ed al quale sarà devoluta la presidenza. In caso di parità di voti, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di commercio del luogo dove ha sede il Governo centrale. Questa Commissione giudicherà inappellabilmente.

Art. 16.

La Società non potrà cedere ad altri nè i diritti nè gli obblighi assunti con la presente Convenzione, se non in virtù di una Legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluta la Convenzione senza obbligo di giudiciale diffidamento.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo, se non dopo la sua approvazione per Legge.

Firenze, 11 giugno 1869.

MARCO MINGHETTI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

> ANTONIO MORDINI, Ministro dei Lavori Pubblici.

GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY,
Ministro delle Pinanze.

BAFFAELE RUBATTINO, nei nomi.

GASPARE FINALI, testimonio.

GIOVAN FRANCESCO GIOVANNINI, testimonio.

Firenze, addi diecinove agosto mille ottocento sessantanove.

L'approvazione della Convenzione in data undici giugno mille ottocento sessantanove non avendo potuto aver luogo per cagione della proroga della Sessione del Parlamento, ed essendo trascorsi due mesi dalla data della Convenzione medesima, restano parimenti protratti di due mesi i termini contemplati agli articoli 2, 4 e 10 relativi alla messa in navigazione dei bastimenti nuovi, all'aumento dei viaggi per l'Egitto, alle rate di pagamento da parte del Governo e alla presentazione dei contratti coi costruttori.

Firmati:

MARCO MINGHETTI.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

A. MORDINI.

RAFFAELE RUBATTINO.

JACQUIER VITTORIO, testimonio.

E. MARTIN LANCIARES, testimonio.

STANPERIA REALE.

CAMERA DEI DEPUTATI.

ELENCHI

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

nelle quindicine corse dal 1º dicembre 1869, al 45 marzo 1870 (1)

Comunicati alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869

al 31.

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato nº 121.

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENC THI

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

nelly quindicing dal 1° dicembre 1869, al 45 marzo 1870 (1)

/i Comunicat alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869 e 16 marzo 1870

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato nº 121.

Latt at 15 Licembre 1969

Parte I. - Decreti.

Negativa.

PARTE II. - Mandati.

| Numero 'ordine | |
|-------------------|--|
| . ુંન | |

DECRETI

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata nel 7 marzo 1869 tra i ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze, e la società dei canali Cavour, rappresentata dai signori Carlo De Bels Brounlie, Giovanni Giacomo Para ed Alfredo Novelli, delegati dall'assemblea generale degli azionisti per la ricostituzione di quella società in ordine alla convenzione 9 maggio 1862, approvata dalla legge 25 agosto stesso anno, con facoltà alla compagnia di emettere obbligazioni eguali a quelle cinquantennali già emesse per una somma non maggiore di 15 milioni di lire per estinguere il suo debito fluttuante.

All'articolo 1 della convenzione, dopo i paragrafi segnati colle lettere a e b, sarà però aggiunto il seguente

paragrafo segnato con lettera b.

- a b) Il presidente del Consiglio di amministrazione o due consiglieri di nomina governativa, ove l'assemblea generale degli azionisti votasse alcun provvedimento, che loro paresse contrario agl'interessi dello Stato o capace di paralizzare od eludere la efficace ingerenza del Governo nell'amministrazione della società, potranno richiedere che il voto stesso, prima di mettersi in esecuzione, sia sottomesso al ministro delle finanze, il quale sentirà il Consiglio di Stato, e sul conforme parere del medesimo approverà o respingerà il voto di cui si tratta.
- Art. 2. La garanzia dovuta dal Governo in forza dell'articolo 18 della convenzione 9 maggio 1862 rimane puramente eventuale, come è detto all'articolo 33 della convenzione stessa; essa comincierà a decorrere dall'equinozio di primavera del 1866, e per gli anni 1866, 1867 e 1868 sarà accertata in conformità delle disposizioni arbitramentali del 20 settembre 1867; dall'equinozio di primavera del 1869 in poi sarà ragguagliata invariabilmente sul capitale complessivo di ottanta milioni, rimanendo sempre circoscritta nei limiti dell'indicato articolo 18 e non altrimenti.
 - Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

I ministri proponenti sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY. M. MINGHETTI.

Convenzione.

Premesso che l'assemblea dei creditori della compagnia avrebbe approvato il concordato da essa proposto, allegato alla presente convenzione, e che sarebbe passata in giudicato la sentenza di omologazione del 30 scorso dicembre del tribunale di commercio di Torino;

In correlazione alle condizioni del concordato stesso ed agli affidamenti dati dal Governo, che ne furono

Si è convenuto e stabilito quanto infra:

- Art. 1. La secuetà dei canali Carour è ricostituita in conformità della convenzione 9 maggio 1862, approvata colla legge 25 agosto stesso anno, nonchè degli statuti approvati col decreto reale del 14 successivo settembre colle seguenti medificazioni:
- a) Ad estinguere il debito fluttuante della compagnia nella somma che verrà definitivamente accertata e non maggiore de 15,060,000 di lire, la compagnia è autorizzata ad emettere altrettante obbligazioni di lire 525 caduna, eguali alte obbligazioni cinquantennali, già emesse dalla compagnia in conformità dell'articolo 3 del concordat :;

| Namero | Capitalo | Denominazione del capitolo del bilancio | Ammontare |
|--------|----------------------|--|--------------|
| | del bilancio | su cui sono stati imputati i mandati | dei mandati |
| L | 44 | MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancie 1869. Garanzie ed interenzi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali Cascer. — Mandati n° 2 | 2,006,090 93 |
| 11. | 44 | Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali Cavour. — Mandati n° 1 | 2,000,000 • |
| 111. | 65 qu inquies | | 1,736,560 • |
| IV. | 65 q as ter | Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandatt n° 1 | 1,000,000 |

.

,

MOTIVI DELLE REGISTRACIONI CON MISERVA

I controscritti due mandati, concernenti il pagamento dell'ottava e nona rata del 1869 della sovvenzione chilometrica anticipata alla società delle ferrovie meridionali col mezzo dei Buoni del Tesoro, furono ammessi a registrazione con riserva, come atti conseguenziali del decreto 17 novembre 1867, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 dicembre 1867. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 4 al 18 dicembre 1867, pagina 6 a 8)

I controscritti mandati furono spediti a favore della Compagnia dei canali Cavour, il primo sul capitolo 44 pel pagamento di acconto di garanzia del 1869, e gli altri due sul capitolo 65 quinqui pel pagamento di acconto di garanzia per gli anni 1866-1867-1868 di ammortamento di obbligazioni e di opere di completamento. I mandati medesimi sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atti fonseguenziali del decreto reale 5 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 13 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 mervembre 1869)

Il controscritto mandato, concernente la seconda rata d'anticipazione per l'oggetto contro indicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto messe di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 dicembre 1869.

Il presidents
DUCHOQUÉ

A sogretorio generale LEONA. **7**.

Lat 16 dicembre 1164 at 15 Mary 15%.

Parte I. - Decreti.

Passer II - Handati- - X

La raginge l'autre devet

A enominazione del Capitole del Bilancio on cui sono stati imputati i mancati

HI Ummontare

| 1 | | <i>1</i> | |
|--------|--------------------------|---|-----------|
| Numero | Capitolo del bilancio | \$ A N L- A T + | f-ylat) |
| - | | MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869. | 04 000 01 |
| Ī | 16 ter | Sifilicomi (cura e mantenimento). — Mandati nº 16 | 29,022 21 |
| | | | |
| | | | |
| | | i de la companya de | |
| | \$! | | |
| | | i. | |
| | , a Charles | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Alla registrazione pura e semplice dei controscritti mandati ostava la deficienza del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio.

Il Ministero dell'interno, in data del 19 febbraio 1870, comunicò la reiazione al Consiglio dei ministri, e successiva deliberazione del medesimo in proposito dell'ammissione dei detti mandati.

Nota del Ministero dell'interno alla Corte dei conti.

Nº 1506.

Firenze, 19 febbraio 1870.

Il capitolo 16 ter del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1869 trovandosi esaurito, fu fatta relazione al Consiglio dei ministri per la registrazione alla Corte dei conti, sotto riscrva, dei mandati che saranno tratti su quel capitolo fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono

Avendo il Consiglio dei ministri, in data del 16 corrente mese, approvata la proposta del signor ministro dell'interno, e deliberato d'invitarsi la Corte dei conti a registrare sotto riserva i suddetti mandati fino alla concorrenza di lire 40,000, il sottoscritto si pregia darne partecipazione all'Eccellenza Vostra per quelle disposizioni che crederà opportuno di emettere, trasmettendole in pari tempo copia della relazione dianzi accennata.

Il Direttore generale Firm.: G. Boschi.

Relazione al Consiglio dei ministri.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869, al capitolo 16 ter, sotto il titolo Sifiliconsi (Spese), venne stanziata la somma di lire 780,000, che riuscì inferiore al bisogno, sia per l'aumento delle diarie richieste dagli capedali e dagli appaltatori, e che fu giuccoforza accordare nei novelli contratti che si sono stipulati a causa del rincaro dei viveri, sia pel costante e graduale sviluppo di questo ramo dell'amministrazione.

La deficienza può fin d'ora calcolarsi ascendere a circa lire 40,000, esson lo già liquidate e giacenti presso il Ministero contabilità per quasi lire 20,000, ed altrettante occorrendone per residuali conti non ancora pervenuti e per lavori in corso di esecuzione.

Nè l'accennata deficienza di fondo, sebbeno per se stessa rilevante, vuolsi considerare straordinaria, imperciocchè la necessità di stanziare in bilancio pel mantenimento dei sifilicomi un fondo maggiore di quello dello scorso anno è stata sentita e riconosciuta per guisa che pel corrente esercizio 1870 si è creduto opportuno di aumentarlo della somma di lire 72,000, la quale, aggiunta alle lire 35,500 stra'ciate al capitolo 17 per gli assegnamenti al personale addetto al servizio interno dei sifilicomi, fa ascendere il fondo stanziato al capitolo 18, corrispondente al 16 dell'esercizio 1869, da lire 780,000 a lire 887,500.

Per provvedere quindi al pagamento delle spese relative a questo ramo di servizio per l'esercizio 1869, fa d'uopo un aumento de crefice de ottenersi per mezzo di apposito provvedimento legislativo, o, durante la proroga del Parlamento, media de crefice a convertirsi in legge.

Ma il regelare andamento dell'amministrazione non può essere ritardato per un periodo di tempo sì lungo quanto se ne richiede per l'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera; supplirvi d'altra parte

12

۱,

Acrominazione del Capitote del Bilancio III
su un sono state imputati i manonti dei maniati

| 19 | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------|---|
| Numera | t'apritolo dei bilancio | HANDATI | | |
| | | - | | *************************************** |
| a de la companion de la compan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1870. | | |
| n. | 60 ter | Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandato n° 1 | 1,000,000 , | |
| | | | | |

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

con regio decreto, quando fra pochi giorni la Camera si troverà riunita, sembra al sottoscritto un provvedimento che riguardi di convenienza non saprebbero consigliare.

E però il riferente venne nella determinazione di pregare codesto onorevole Consiglio a voler adottare collettivamente la risoluzione/colla quale si inviti la Corte dei conti a registrare sotto riserva i mandati che, nonostante l'esaurimento del fondo, verranno tratti sul capitolo 16 ter del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esarcizio 1869 fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, Firmato: G. Lanza,

Alla risoluzione presa dal Consiglio dei ministri tenne dietro la seguente deliberazione della Corte:

Corte dei conti, sezioni unite:

Udiensa del 4 marso 1870.

Veduto il bilancio passivo del 1869 del Ministero dell'interno, approvato colla legge 21 gingno 1869, numero 5129;

Riteruto che, essendo esaurito il fondo stanziato al capitolo 16 ter, Sifilicomi (Cura e mantenimento), del detto bilancio, non possono essere vistati ed ammessi a registrazione i controscritti mandati, spediti dal Ministero in eccedenza del fondo stanziato;

Veduta la relazione del Ministero dell'interno al Consiglio dei ministri per la registrazione con riserva dei mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo medesimo;

Veduta l'approvazione del detto Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero dell'interno del 19 scorso mese di febbraio;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che l'autorizzazione di maggiori spese ai capitoli del bilancio passivo non può, per la detta legge di contabilità tuttavia in vigore, aver luogo che per legge o per decreti reali nei casi d'urgenza e di proroga o chiusura delle Sessioni del Parlamento;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800;

Delibera

che sieno ammessi a registrazione con riserva i mandați che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo 16 ter, Sifilicomi (Cura e mantenimento), del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1869.

Il controscritto mandato, concernente la terza rata di anticipazione per l'oggetto controindicato, è stato ammesso a registrazione cen riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ed ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto messo di settembre.

(Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

/ X

Su eur sono state imputate i maniati

1+1 Ummontare di maniati

| Numero progressivo | Capitolo del bilamio | ##NDAT! | Jumphred |
|-----------------------|-------------------------|---|----------|
| 77.00 | | MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICL | |
| | | Bilancio 1868. | |
| III | 35 | Servizio postale e commerciale ma tituo Mandato nº 1 | 134,052 |
| IV. | 36 | Servicio poetale o comunicial | |
| | | Servizio postale e commerciale manditudo — Mandato nº 1 | 117,100 |
| | | | |
| | | | |
| ! | , | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atto conseguenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 margo 1870.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale LEONI



Quitte.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

casi soltanto può essere provveduto con decreti reali da convertirsi in legge nel tempo che non siede il Parlamento. Conseguentemente la prima sezione della Corte ha deliberato che non possa ammettersi a registrazione il decreto anzidetto, che perciò si rinvia, lasciando al Ministero di vedere, se sia il caso di procedere secondo il disposto dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

> Il presidente Firmato: CACCIA.

Nota del Ministero delle finanze alla Corte dei conti.

Nº 7794.

Firenze, 12 settembre 1869.

In replica alla nota del giorno decorso, il sottoscritto significa all'onorevolissimo signor presidente che il Consiglio dei ministri deliberò doversi dare corso al regio decreto del 5 settembre corrente, col quale si approva la convenzione stipulata nel 7 marzo 1869 con la società dei canali Cavour; e conseguentemente prega codesta Corte a volerlo ammettere a registrazione con riserva ai termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

> Il ministro Firmato: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 13 settembre 1869,

Visto il regio decreto 5 settembre 1869 col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 7 marzo 1869 con la società dei canali Cavour, con la clausola apposta in esso decreto di dovere il medesimo essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge;

Veduta la deliberazione della prima sezione di questa Corte, con la quale fu negata la registrazione pura e semplice dell'anzidetto decreto come quello che, non avendo relazione ad approvare d'urgenza sia variazioni alle tariffe doganali, sia maggiori o nuove spese in aumento di quelle stanziate con la legge annuale del bilancio, non era per le leggi vigenti nelle facoltà del potere esecutivo di emanarlo durante l'intervallo delle Sessioni delle Camere legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, con la quale s'insiste per la registrazione ed il visto del detto decreto:

Considerando che il motivo, che dette occasione al rifinto per parte della 1º sezione della Corte, non è stato rimosso con l'accennata deliberazione del Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione con riserva il decreto reale 5 settembre 1869.

Delikerazione della Certe dei Conti

Maines del 16 29 Primetre Mol.

Letter d' Levels del Ministre Met Primage, al some

ma elloute d' matrio le remainem le sin frair in Artine.

Lairage Mely, ap ble l'armete del Ministre delle Melio

per l'orige : la Manne Me Larie Melio del Ministre del Melio

per l'orige; al Manne Me Larie Melio del Ministre del Melio

per l'orige; al Manne Me Larie Melio de Melio

millio la Meletro sono del Ministre del Manne de secono del Manne de secono

millio que l'armentaine de que la sego, de la mance d'

Listate of Martin 5 Som the 1861, 1232 Soll Soll Chile Janes Could Berry

the fix runnife a rejectoration con riverses of Duries

for Himster Alle Lange, and Spill for Himse to The Frence Letther -Il Ministro delle Finanze

Lite il proste a liga franceste este bruire cida ex sul florimate Soute (STM) for ellevière una surviva fata mà égiste de la lite de Pilon the let than to le la Livage, e el troit de frances Thereir for l'anno stro del Hinartiro de frances l'addition

Tensilerano de jur la emito, paro estato Suaro na Parato non lo polato relacio acuma pello in silvagións

Considerando dover for face il pagamento della Shendia di Gremba 1169 agli Turpigo la sue sulla sulla

O Minuta L'autorizazione Nat Contiglia i Ministri con reliserazione int 28. Xbre Mby

13 to = Develo Ministeriale col note 1 de forte mente de forte

Sarte II. Mandate

Anco tile apetingion con access situe cathe link so ionte tal 16 a suite is 31. Maryo 1870



Carle 1 Decreti

mjulice

Garle II Mandali

| 1. | Community and safety to bet Believe | Ammontori du Mandali | Melici dette ugidezzene em rinsva". |
|-------|--|-------------------------|--|
| J. 31 | Ministero dei Lavori Putlici Bilance 18/0. Service pestale e commencate marit. | 17.120.00 | Il embegrathe maniste à state amouste à rejestragione reterne seme atte ensegnangente del A. Aronto 9. Leto be 1169, amouste est par ion reterne, per motion |
| | Ministero dell' Interno | | ti neto Bet en zina suto bete di linte a ligino nucle sul il state della myo a latembre la |
| 11 11 | Biloneio Ilby. Sifilizani para e montanima to Mandelo do por 2 | 1,25.1 | I simila mondett im Aste samueli a rejectoriem reture pa motor estrato vella Belisarquea sella ve la trata a legim moto sel a mora Ma (liste lla sella rejectoriem van risona al la XI al lige a la il 18 Mary 11/4/ |
| t | Vinny | 1. 19pm | Il Presidente |
| | | | If hymtonic General Control of the C |

aidross.

Elenche elle Registrationi con riverva-fatta d'alla cirta de Continuella quindicia Dal 1: 1.5.
Dicembre 1804 al 19 may 1870. (1)

Browning the Comments white It If recomber 14by.

(1) Vadi befine 1867-10. Kinefot W 121.

Parte 1º Decreti

Pade II: Mandati.

ž,

. .

.

W 7

فأراهب

| Humin myrpin | lispilolo 3el 39ilaneio | Denominazione del lapitolo del Bilancio su cui sono etali impulati imanciati. | Annyonta Mandati. |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 1. | 44. | Ministero delle Sinorize '. Bil. 1809. Jaron a ed interessi a Social Comprimente di Stana fernete ad a quella da Canadi Envous. Manuali 11:2. | |
| і. П. Ш. | (5) | Telem . I Show Manate M. 1 | 2000100 m |
| 14. | l i grud | l'entingrazione alla Genita' Stutulline Song'; paramenjo ugalare di Mariza ine fra Porti dal Mediterraneo d'Ogille Mariale 1171. | Janana ja |
| | <u> </u> | | |

Motivi delle Registrazioni con riserva

Scontros celle den conservabel concernente il programmeto dell'E. go cala del 1869 della sopremiente chilometrica anticipata alla Società della Escrito Meridianali col merro del Cruni del cesso, furono amenicati a ngi ha ciene con cincerna come atti consequenziali del Secreto 19 Jonba 1867 amentro del raci con cincena primatri sprefei nella dellibrazione della crite dei ticali a decini tende att 11 Gierrale (186) P. Iloneo della criteriori con cie con alla geri dicina dal 11 al 18 Februari 1867 progina la 8.)-

I contrapiliti manuali fueno spediti a favore della Compagnia dei lacuali lavore il primo sul lapitele 194 ped pagamente ai accorde di quantità del 1869 egli altri da sol lapitele 65 grunga ped pagamente di accorde di quantità del 1869 è sul 1866, 69. 68. L'ammortamente d'obbligazioni e avojere di completa sociale 1866, espediale medificial sono stati ammorti a regionazione con riserva come atti consequenciali cel Decelo llevela 3 dellambie 1869 commorta desperi con riserva pri motivi especifi nella delibera cono della Corti ela linti a Liqui anche del 18 della nece di Settembe . [C. Chem della sejista cinci con cinci al 1869.]

A continuate marinate comments to 2º rata e interpretare postione postionette contra indicate de state ammestra a esquistraçõese con siscosa, emme attenismente del decido male y settembre 18 y ammestra despais con ciscosa, país motivos propriosetta deliberaçõese della lecte des locales de fisione tende del 1º della movembre del settembre (l'. Vinco della registraçõese con ciscosa dad 1º degla al 30 Novembre 1844.)

30 November 1989.) Steenze il 16 Dicembre 1869. Sl Decoldente

SI Segretario Generale

Decreti Secreti Segulion

drandati

| 0 | |
|-----|--|
| 연되 | |
| ₩.~ | |
| άT | |
| 금니 | |
| 20 | |
| ‴ | |

DECRETI

b) L'amministrazione della compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri: quattro dei medesimi saranno scelti dagli azionisti della compagnia in assemblea generale, e gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo, che avrà facoltà di nominare fra questi il presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, a parità di voti, avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del

Consiglio di amministrazione.

Il sorteggio e le successive elezioni dei consiglieri avranno luogo separatamente si per gli uni che per gli altri, secondo le prescrizioni del Codice di commercio.

Questa ingerenza del Governo nella nomina degli amministratori cesserà quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni.

Art. 2. Oltre quanto è stabilito nella legge di concessione, la compagnia riconosce espressamente nel Governo la facoltà di stabilire gli assegni del Consiglio di amministrazione, di approvare la pianta degl'impiegati e di fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi, e ridurre, occorrendo, le spese che sembrassero soverchie, e di esercitare costantemente, così nella parte economica che nella parte tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse, ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne.

Art. 3. A partire dal 21 marzo 1869 in avvenire la garanzia, accordata dallo Stato alla compagnia coll'articolo 18 della convenzione del 9 maggio 1862, comincierà a decorrere sull'intiera somma di 80 milioni.

Salvo a stabilire definitivamente infine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà con fondi propri, ovvero procaccierà alla compagnia i mezzi strettamente necessari, perchè al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gl'interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però che la compagnia debba versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, di mano in mano che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascierà a mani della compagnia per le esigenze ordinarie del servizio.

Art. 4. Il Governo metterà in tempo opportuno a disposizione della compagnia e dei creditori la somma dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale in relazione all'estrazione dei titoli da farsi in conformità del concordato per il triennio 1866, 1867 e 1868.

Del pari al 1º gennaio 1870 e degli anni successivi il Governo metterà a disposizione della compagnia, per le medesime occorrenze, la somma dovuts in ciascun anno per l'ammortamento dell'intiero capitale.

- Art. 5. Il Governo riterrà sufficiente la somma di lire 10,051,011 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla compagnia dalla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di poter chiedere, occorrendo, alla compagnia stessa quella maggiore somma che, dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compito, si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, le quali si compiranno sotto la sorveglianza del Governo e senza vincoli di contratti o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del canale o con altro chiunque siasi.
- Art. 6. L'accertamento della somma dovuta al Governo per la garanzia degl'interessi anteriormente al 21 marzo 1869 sarà fatto in base alla sentenza arbitrale avanti nominata.
- Art. 7. La presente convenzione, fatta per doppio originale, non sarà definitiva, nè valida per parte del Governo, salvo mediante l'approvazione per legge.

Firenze, addì 7 marzo 1869.

*

Firmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY, ministro delle finanse.

ANTONIO CICCONE, ministro di agricoltura, industria e commercio.

CARLO DE BELS BROUNLIE.

GIOVANNI GIACOMO PAPA.

ALFREDO NOVELLO.

| mugrafia Bilan | - Marcoli | Largeorte | Wohio' delle regeshation con rejero |
|----------------|---|--|---|
| 1. 16- | Ministere dell' Interno B. | dancio 1819 why of 29022 | |
| | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | Mil commine la Mela him at Conjuglio des Min- ific a successión de libra him del méropina in juoper telo dell'ammissione des Celli. Maria le Stota del Ministero dell'Interno alla Corte de Conti |
| | | | 1. 1506 Septeto 16th del Bilancie pospised go The Expitate 16th del Bilancie pospised go plo Minister per l'Espe 189 homonogo semido, for fallo relocione al Banjohi dei Ministri g |
| | | - | of de Mandali the juranno hall be gut to |
| | | | de the specification of sufficience of the specification of the specific of the sufficience of the suight of the suight of class of the suight of proportion of the sevents in specific on the suight of the sevents. |
| .* | | | Alex del Sie. Minishe telett Interne, Allitones. Sellones. All Conti a segistion sello affere alla concerne sello del Sello Seretto Si progra Con la Sello Seretto Si progra Con |
| | | | per parteripation all & O. J. gutter Single Special of souther the Souther Colle with Southern de Could with the Southern South with the Southern South courseless If Diction Generales |
| | yž i na | | Jamely Glo ofthe |

| James 6 s Wills | Mantrah | Sugarto | Motion delle pregithation consigere |
|--|---------|--|--|
| | • | | da Carle Cor Cauli a regishare Sollo reser i maniali che nonojsante l'ejaurine del jano verramo halli sul l'ajistole de del Bilancio prasfino del Ministero con |
| On the second se | | 2-1 | derne jeu l'Educitio 1869 più alla co concerto di L'isocoo dalvo a provve d'Agnite alla regolare quistificatione Spete che se di rifactione |
| ٠ | | | Moderatho cell Interno, Lutiono del Consiglio Coci. Winishi James James |
| | | | Minate Glands |
| | | -0.5(4) | Minish senne diche la seguente I est Liene della Conte de seguente I est Conte della Conte degioni unite |
| w i | | | Michael Bilancie juspis Cost II. det Ministers Coll Dutine opprovate to sign 21 Gingne 1819. n. 3129 |
| | | ************************************** | Helenake the expense structed it for Honding |
| | | | regil hat ions for right be amounty |
| | | | Jones Manhiele, |

ه سند

| To sum Intancia | (Maniati | Imper. to | Mohin dellas registrations con rigeron |
|--|--|--|---|
| - Landerson Control of | | | I bould in whation do Minister Coul |
| unit of the state | | T. BE CHANGE BEING | frations con reserve de Mangh & la u |
| Disa PARIPOLA (Action of | | and direparting later | I few alla commente d' l'apour la |
| ere commente primar e company | | Manager 12 | The who Capitale incertions, Sold Colle |
| Single of the state of the stat | | a sa granda de la constanta de | Solo des Minister commentares co |
| | | - Inc. | Teorfo mejo di Tebbaio, |
| | | T (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1861 nº 302 julla Cantabilità Gene |
| | | 7 | alelle d'ante |
| | | | Genfreunisse che l'antorittat. |
| | | | lanció fatios con puis, y la colla. |
| | Alexander de la descripción de la companya del companya del companya de la compan |) to a p | so the fur ligge or few Brench continued |
| | en e | | delly refined det artendente; |
| | | | Troute (Orhiele 14. dries degg |
| | | 1 de 1 | 14. 11gerio 1862 11: 800 |
| | | ¥ ÷ | (Velibera |
| | | , 2 2 7 | Mandelich fine alla securità di d'acces |
| | | | our of Soit out to p. 16" Seferomi core i en. |
| | | Trans - Million (Million) | dell Interno is anno 1169. |

o more Capitale Injente. Ab ohis delle Registiation con ijeron (Mariati Winistero delle Sinante Il controjentto Mancato, concernente la Irala a anticipatione per l'aggetto contre inciente, i state amount o a registratione con interval, come alle à Bilancio Mjo. Se in Contingrations alla soule in On !

battion . Com; per un corp regular.

di navigation fra : Port Col. A.

diterance el legitto. Nancate S. 1. gi secoco co pendente det Fenets Reale y Fellendy 1869 a amnet de set per con ripero per motion espres, melle d'eliteration dels borte du boute a serie. with fait 28. delle mys di Sellemby. Wede Cleves delle registed lion con ripera all hogher at Do . Souten ha 1869). Ministere dei saveri Gubblici Teantrajerille maneale Some Hali amouth a regitar hime construjeron come allo consequentiale del 11st I senitropoplale feammoreint, marit cuto 9. Seltemby 1869, amount of del praction ripson feel motion offers with the line sion delical del Conti o Sesion and del 21 cette my 36 Jan Spanish S: 1.3. 11710, 00 Letter by flet themes delle regel hations con repers dat jaims hugers at 31. Howardy 1849) Virente 16 . Maile 1170.

GORTE DEL CONTI REGNO D'ITALIA will ny ishahioni con ni mond dal 19 aprile dempirendo al ci Risports a sola M. Sposte delia Ligge 13. ligosto. geregia tra Som Here Cal congle Observate lighter a Profice La - l'Alenco Celle browthe Lioni con riferia falli da Ca Corte de Conti ca Week on by . S. One Sidente

CORTE DEL CONTL REGNO D'ITALIA I rajmisjeene d'étence delle = ngishasioni em rijerou dat 15. at 31 Mayor 11/6 Edempiendo al disposto della Ligge 13 algeste 1869 To 3600 if Sellescrille si proqua trasmollere a celeste enere « «le Upicio de Presidenta l'Olen co delle Le egistrazioni con issura, al le dalia Certe dei Centi nell'al tima giundicina dat 16 al 31 Maggio 18/0 . 1 S.E. St Gresidente della Camera dei Depulasi

CORTE DEI CONTI n:3070 Via matterna & Clause lette requite a heart "com wind dall'a lullo to 17 Canto 1170 Risperta a nota del of.

John 15. Marto 1867 or 31/3. if

John 16. Marto 1867 or 31/3. if

John firitio Self ingrid to hullen

a conflict marroote Uffice de Papiera

Last I there delle registembre de l'este

de Contir nella quindicina (

del 1. a luello If Myrule con

Singue)

A. S. V. if Presidents

CORTE DEL CONTI REGNO D'ITALIA 5 2404 OGGETTO ham right Collerers 1 the Sychat delle sigge 13. agosto a: 31,3 il potto veretto di periori kas houston a month of norm Of ween with hopistic Lai con iserva falle dulle Marke 18/9 a hello is y 4 Fresidentes 1.11. Camus du Dejulati

...

.

REGNO D'ITALIA

OGGETTO

OGGETTO

OGGETTO

OFFICE AND STATE OF SUPPLY OF SUP

W Presidente

rembe ultime!

O. S. & d Presidente

CORTE DEL CONTL

Suma 16 Dicembre 1869.

REGNO D'ITALIA

J. 10284 Jack

OGGETTO

trasmi frione D'Elenco Delle) registrazioni em risena Del 1: al 15 Dicembre).

Riogosta a nota Il

A 576." Sil Diesidente Vella Pamera dei Depulali. 36 12 3.63 44 17 Junta 1844

legger 15 Organto 1864 22 20 1853, il sottosonillo si prezin trasmattere e con codesto Omorecula Hifficio di Dresiden e l'Ilonco delle registrazioni con riseron fatte dilla Corte dei Continutta qui vivina. dal 1º al 15 del cononte mese.

Il Dusidente

| 0 | n e |
|-----|-----|
| mer | 2 |
| Z | 0.1 |
| | |

DECRETI

Concordato.

Nell'intendimento di addivenire ad un concordato coi suoi creditori, la società dei canali Cavour, presa ad esame la sua posizione attiva e passiva, per quindi conoscere quali proposte potesse essere in grado di presentare a tal uopo, incominciò a separare dal suo attivo la somma liquidata di 10 milioni, onde provvedere con essi agli obblighi della concessione, vale a dire dei canali secondari ed al compimento delle opere del canale.

Si è fissata questa somma siccome quella che più risponde al vero, sebbene, in quanto all'ammontare delle opere di compimento, nulla siavi ancora di definitivamente stabilito.

Fatto tale prelievo, rimane a libera disposizione della società la garanzia dovuta sulla somma di 80 milioni, a cominciare dal 21 marzo 1869, e ciò oltre alla somma annua dovuta pure dal Governo per l'ammortamento in cinquant'anni del capitale di 80 milioni.

Con tali mezzi la società fa ai suoi creditori la seguente proposta:

1º Gl'interessi arretrati di cinque semestri sulle obbligazioni cinquantennali in lire 75 sono capitalizzati in aggiunta al valore nominale delle obbligazioni stesse, le quali saranno rimborsate in ammortamento in lire 600 caduna;

2º Le obbligazioni settennali, coll'aggiunta degl'interessi arretrati, e di un premio di lire 125 per ogni titolo, saranno rimborsate in ammortamento in lire tremila caduna. Ciascuno dei titoli delle obbligazioni settennali rappresenterà così cinque obbligazioni cinquantennali, a cui esse resteranno parificate in ordine al modo del loro ammortamento;

3º I crediti componenti il debito fluttuante della compagnia saranno pagati mediante nuove obbligazioni eguali alle cinquantennali, le quali saranno assunte dai creditori in ragione di lire 500, e saranno loro rimborsate in ragione di lire 600. Queste obbligazioni porteranno lo stesso interesse delle altre in lire 30 annue caduna:

4° Il 1° gennaio 1869 sarà pagato il coupon di lire 15 per ogni obbligazione, decorrenza dal 1° luglio 1868 su tutti i titoli preindicati;

5º Un mese dopo l'omologazione del concordato si faranno le tre prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli, di cui agli articoli 1, 2 e 3, ed il rimborso avrà luogo entro il mese successivo alla seguita estrazione;

6° Al 1° luglio 1869 sarà fatta un'altra estrazione d'ammortamento dei titoli preindicati, ed il rimborso ne

sarà fatto al 1º gennaio 1870;

7º Ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'amministrazione della compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri. Quattro dei medesimi saranno scelti fra gli azionisti della compagnia in assemblea generale. Gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo, che avrà facoltà di nominare fra questi il presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, a parità di voti, avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del

Consiglio di amministrazione.

Il sorteggio e la successiva elezione dei consiglieri avrà luogo separatamente sì per gli uni che per gli altri, secondo le prescrizioni del Codice di commercio. Questa ingerenza del Governo nella nomina degli amministratori cesserà, quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni;

8º É riconosciuta, oltre a quanto è stabilito nella legge di concessione, espressamente al Governo la facoltà di limitare gli assegni del Consiglio di aruministrazione, di approvare la pianta degli impiegati e fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi e ridurre, occorrendo, le spese che sembreranno soverchie, di esercitare costantemente così nella parte economica che tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne;

9º La società propouente assicura di aver ottenuto dal Governo una promessa strettamente subordinata alla formazione del concordato del tenore seguente:

DECRETI

Che terrè sufficiente la somma di lire 10,051,011 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla compagnia colla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di poter chiedere, occorrendo, quella maggior somma, che, dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto, si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, ed a patto altresì che quelle opere si compiano sotto la sorveglianza del Governo, senza vincoli di contratto o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del canale;

Che, a partire dal 21 marzo 1869 in avvenire, la garanzia dello Stato, così in interessi che in capitale, comincierà a decorrere sovra l'intiera somma di 80 milioni;

Che, salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà direttamente coi fondi propri, ovvero procaccierà alla compagnia i
mezzi strettamente necessari perchè al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gl'interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però che la compagnia
si debba intendere obbligata a versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, man mano
che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascierà a mani
della compagnia per le esigenze ordinarie del servizio;

Che in tempo opportuno metterà a disposizione della compagnia e dei creditori lire 721,060 75 o quella diversa somma dal medesimo dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale, in base all'estrazione dei titoli che avrà luogo in rapporto al triennio 1866, 1867 e 1868.

Che del pari al 1° gennaio del 1870 ed anni successivi metterà a loro disposizione per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno sul capitale di 80 milioni;

Che infine al primo riaprirsi della Sessione parlamentare il Ministero presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad accordare alla compagnia le facoltà necessarie per la ricostituzione della società, per la emissione dei nuovi titoli al portatore, che dovranno essere assunti dai creditori in estinzione dell'intero debito galleggiante, e domanderà, se ne faccia bisogno, i poteri occorrenti per operare le anticipazioni annuali del denaro, in attenzione della regolare liquidazione, che dovrà aver luogo in fine di ogni annata irrigua.

Torino, 9 dicembre 1868.

La Commissione eletta dall'assemblea generale degli azionisti

Firmati: CARLO DE BELS BROUNLIE.
GIOVANNI GIACOMO PAPA.
ALFREDO NOVELLO.

III.

Oggetto: Regio decreto col quale sono approvate due convenzioni: una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno stesso anno con la società anonima di navigazione Adriatico-Orientale, e l'altra del 14 giugno 1869, con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto, anno medesimo, con la società Raffaello Rubattino e Compagni.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Vista la convenzione stipulata il 6 marzo 1869 dai nostri ministri delle finanze e dei lavori pubblici colla società di navigazione Adriatico-Orientale, non che la dichiarazione del 25 giugno successivo per cui la società stessa accetta alcune modificazioni alla convenzione anzidetta, per effetto della qualo convenzione e dichiarazione relativa il servizio di detta società si cambierà in un viaggio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa;

Vista l'altra convenzione stipulata il di 11 giugno decorso dai ministri suddetti e da quello di agricoltura, industria e commercio colla società Raffaello Rubattino e Compagni, e l'annessa dichiarazione del 19 agosto

Nota della Corte dei conti al Ministero delle finanze (ex-officio).

Nº 7937.

Firenze, 18 settembre 1869.

È pervenuto alla Corte il regio decreto del 9 corrente, emesso sulla proposta dei ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e sentito il Consiglio dei ministri, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno colla società anonima di navigazione Adriatico-Orientale, e l'altra del 14 giugno con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto 1869 colla società Raffaello-Rubattino e Compagni, e sono nel tempo medesimo autorizzate a carico del bilancio dell'anno 1869 e di quelli degli anni successivi le maggiori e nuove spese che ne conseguono.

Il Governo, citando l'articolo 13 del regio decreto sulla contabilità generale dello Stato del 3 novembre 1861, nº 302, ha creduto di poter provvedere colla riserva di presentare il decreto alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Numero 1'ordine

DECRETI

decorso, per effetto della quale convenzione e dichiarazione relativa la società si obbliga ad un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto con approdo a Livorno, Napoli e Messina;

Visti gli ordini del giorno 13 giugno 1867 e 25 giugno 1868 della Camera dei deputati, non che quello del 10 luglio 1868 del Senato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 13 del regio decreto 3 novembre 1861, nº 302;

Sulla proposta dei ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le due convenzioni qui annesse, stipulate l'una il 6 marzo 1869 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze da una parte, e la società anonima di navigazione Adriatico-Orientale d'altra parte, modificata dalla dichiarazione qui pure annessa della predetta società, in data del 25 giugno 1869, accettata dal Governo; e l'altra convenzione del 14 giugno 1869 stipulata tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici da una parte, e la società Raffaello Rubattino e Compagni d'altra parte, modificata essa pure dall'annessa dichiarazione della predetta società, in data del 19 agosto 1869, accettata dal Governo.

Art. 2. La convenzione colla società Adriatico-Orientale e la relativa dichiarazione avranno effetto dal di 25 novembre 1869, giorno della cessazione del servizio per conto del municipio di Venezia, e la convenzione colla società Raffaello Rubattino e Compagni e relativa dichiarazione avranno effetto dal giorno d'oggi.

Art. 3. Per l'adempimento della convenzione colla società Adriatico-Orientale è autorizzata la maggiore spesa di lire 39,180 al capitolo 35 (Servizio postale commerciale marittimo) del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel corrente esercizio, e nei bilanci degli anni successivi, fino al termine della convenzione, verrà stanziata l'annua somma di lire 432,664.

Per l'adempimento della convenzione colla società Rubattino è autorizzata la spesa nuova di lire 2,000,000, pagabili metà in ottobre e metà in dicembre del corrente anno, la quale spesa verrà inscritta al capitolo 65 quater (Anticipazione alla società Rubattino e Compagni per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto) del bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'esercizio 1869, e nel bilancio del 1870 del Ministero stesso delle finanze verrà iscritta in apposito capitolo la somma di lire 2,000,000, pagabili metà in marzo e metà in aprile.

Saranno poi inscritte in apposito capitolo del bilancio dell'entrata le seguenti somme di rimborso di anti-

cipazione all'erario per parte della società Rubattino e Compagni:

Bilancio del 1871, lire quattrocentomila (400,000);

Bilancio del 1872, lire seicentomila (600,000);

Bilancio del 1873, lire ottocentomila (800,000);

Bilancio del 1874, lire un milione (1,000,000); Bilancio del 1875, lire un milione (1,200,000).


Art. 4. Questo decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addi 9 settembre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY.
A. MORDINI.
MARCO MINGHETTI.



Ciò posto, la sezione 1º di questa Corte non ha ammesso a registrazione il predetto regio decreto che qui si ritorna, salvo le deliberazioni della Corte in sezioni unite, qualora il Governo intenda di provvedere ai termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

Il presidente Firmato: Duchoqué.

Nota del Ministero delle finanze alla Corte dei conti.

Nº 8172.

Firenze, 25 settembre 1869.

Poichè codesta Corte ha ritanuto di non dovere ammettere a registrazione il decreto reale del 9 settembre corrente, col quale sono state approvate le convenzioni con la società di navigazione Adriatico-Orientale, e con l'altra società Rubattino, il sottoscritto ha fatto relazione di quest'affare al Consiglio dei ministri. Ed avendo esso Consiglio, con deliberazione di questo giorno, stabilito che le convenzioni debbano avere esecuzione, lo scrivente comunica di nuovo l'anzidetto decreto reale per gli effetti dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800.

Il ministro
Firmato: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 28 settembre 1869,

Visto il regio decreto 9 settembre 1869, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno stesso anno con la società anonima di navigazione Adriatico-Orientale, e l'altra del 14 giugno 1869 con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto anno medesimo con la società Raffaello Rubattino e Compagni;

Veduta la deliberazione della 1º sezione di questa Corte, con la quale venne negata la registrazione pura e s'implice dell'anzidetto decreto sulla considerazione che la disposizione dell'articolo 13 del regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, non era applicabile al decreto in esame, come quello che approvava un titolo nuovo di spesa continuativa per più anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri partecipata con la nota del Ministero delle finanze del 25 settembre 1869;

Considerato che con la detta deliberazione del Consiglio dei ministri non viene rimosso il motivo del rifiuto opposto dalla 1º sezione della Corte alla registrazione pura e semplice dell'anzidetto decreto;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800,

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione con riserva il decreto regio del 9 settembre 1869.

DECRETI

Convenzione per il prolungamento sino a Venezia della linea di navigazione fra Brindisi ed Alessanria d'Egitto.

Il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, contraenti a nome dello Stato,

E la società anonima italiana di navigazione Adriatico-Orientale, rappresentata dai signori conte Bellino Briganti-Bellini, presidente del Consiglio di direzione, e Paolo De La Hante, amministratore, in virtù dei poteri loro conferiti dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 22 ottobre 1866.

Hanno concertato e stipulato le seguenti modificazioni alla convenzione 2 gennaio 1862, ed al quaderno d'oneri unito alla convenzione.

Art. 1. Il servizio determinato dall'articolo 1 del quaderno d'oneri unito alla convenzione del 2 gennaio 1862, modificato dall'articolo 4 della convenzione stessa e dalla legge 23 agosto 1868, si cambierà in un viaggio per settimana da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa.

Art. 2. La sovvenzione, stabilita in lire 33 per lega marina coll'articolo 4 della convenzione 2 gennaio 1862, sarà ridotta dall'attuazione della presente, e fino al termine della succitata convenzione, a lire 32 per lega marina su tutta la linea Venezia-Ancona-Brindisi-Alessandria d'Egitto e viceversa.

Art. 3. Fermi restando tutti gli altri patti della convenzione 2 gennaio 1862 e dell'annesso quaderno d'oneri, si conviene espressamente che il Ministero dei lavori pubblici sarà in diritto di fissare i giorni e le ore delle partenze da Brindisi per Alessandria, e che per assicurare la regolarità assoluta di tali partenze per l'Egitto, i giorni e le ore della partenza da Venezia saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, in modo da lasciare, secondo la velocità normale di contratto, un largo di non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona.

Nella direzione inversa la fermata in Brindisi, come quella in Ancona, non sarà maggiore di ore cinque. La società sarà tenuta alla partenza nelle ore così fissate, sia da Venezia come da Brindisi, sottomettendosi, in caso di ritardo od inadempimento, alle penalità prevedute dagli articoli 18 e 19 del citato quaderno di oneri.

Art. 4. Tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi indipendentemente anche da ogni caso di forza maggiore relativo alla partenza da Venezia e da Ancona, ed alla navigazione fra Venezia, Ancona e Brindisi.

Art. 5. La velocità, di cui è parola all'articolo 17 del quaderno d'oneri, sarà calcolata separatamente sulla linea Venezia-Brindisi e su quella Brindisi-Alessandria d'Egitto.

Sarà accordata però la tolleranza di un'ora per ciascuna corsa di andata e di ritorno fra Venezia e Brindisi, per il percorso della laguna fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco.

Art. 6. Per agevolare la regolarità delle partenze da Brindisi per Alessandria viene stipulato che ogniqualvolta i comandanti dei piroscafi credessero che lo stato dell'atmosfera potrebbe ritardare la partenza dal porto interno di Venezia, la società avrà facoltà di salpare dal porto di Malamocco, rinunciando in questo caso alla sovvenzione relativa al percorso fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco, la cui lunghezza è fissata in leghe due.

Le suddette condizioni dell'atmosfera dovranno essere giustificate e riconosciute dal capitano del porto di Venezia.

Art. 7. La presente convenzione non avrà effetto se non dopo essere stata approvata per legge, e non

| | 0 |
|---|---|
| ္ | Ħ |
| 5 | |
| ğ | ひ |
| ₽ | |
| Z | Ö |
| • | ŝ |
| | - |

DECRETI

prima della scadenza di un anno del contratto stipulato fra la società Adriatico orientale e la città di Venezia.

Fatto a Firenze, in doppio originale, addi sei marzo mille ottocento sessantanove.

Il ministro dei lavori pubblici LODOVICO PASINI.

Il ministro delle finanse L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Per la società:
BELLINO BRIGANTI-BELLINI — PAOLO DE LA HANTE.

Dichiarazione.

I sottoscritti, firmatari della convenzione stipulata il 6 marzo corrente anno con le Loro Eccellenze il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, per il prolungamento fino ad Ancona e Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra Brindisi e l'Egitto, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte:

- 1º Alla fine dell'articolo primo saranno aggiunti i seguenti capoversi:
- « Tosto che il canale marittimo di Suez sarà aperto alla navigazione, il Governo potrà, mediante preavviso di tre mesi, cambiare l'approdo, in Egitto, di Alessandria con quello di Porto Saïd.
 - « Il numero delle leghe fra Brindisi e Porto Saïd sarà stabilito d'accordo fra il Governo e la società. »
- 2º Nel primo capoverso dell'articolo terzo, alle parole « non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona, » saranno sostituite quelle: « non meno di ore dodici per fermata nel porto di Brindisi, e di ore sei per fermata nel porto di Ancona. »

Al secondo capoverso del detto articolo terzo sarà sostituito il seguente: « nella direzione inversa la fermata in Brindisi non sarà minore di ore dodici, e quella di Ancona non minore di ore sei. »

- 3º All'articolo quarto in luogo di « tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi, » sarà detto: « tali penalità saranno applicate raddoppiandole alla partenza da Brindisi. »
 - 4º Sarà aggiunto un articolo così concepito:
- « All'atto della partenza sia da Venezia che da Ancona la società sarà obbligata di riservare il posto necessario per l'imbarco in Brindisi di qualunque carico di merci o numero di passeggieri, impegnato presso l'agenzia della società in quel porto, secondo l'avviso che la società stessa curerà di avere per telegrafo do dici ore prima della partenza da Venezia.

Firenze, 25 giugno 1869.

L'amministratore
PAOLO DE LA HANTE.

Il presidente Bellino Briganti-Bellini.

Convenzione per un corso regolare di navigazione commerciale fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, quello dei lavori pubblici e quello delle finanze a nome dello Stato,

Il signor cavaliere Raffaello Rubattino, contraente a nome proprio e della società di navigazione conceslionaria dei servizi postali marittimi, da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue:

- Art. 1. La società Rubattino si obbliga verso il Governo ad effettuare un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con approdo a Livorno, Napoli e Messina, sotto l'esatta osservanza delle condizioni con tenute nella presente convenzione.
- Art. 2. Dovrà la società acquistare pel detto servizio quattro nuovi grossi piroscafi ad elice, oltre l'Egitto in costruzione, capaci di trasportare ognuno almeno 1500 tonnellate di merci.

| | 85 |
|----|-----|
| 0 | я |
| 끏 | • 🕶 |
| ğ | ರ |
| 8 | H |
| Ż | 0 |
| ,, | _ |
| | ٠ |

DECRET1

Questi bastimenti dovranno essere in navigazione entro nove mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile ottenere dai costruttori italiani alcuno di questi bastimenti per ragione della strettezza del tempo prefisso, e però dovessero tutti essere costrutti all'estero, il signor Rubattino si obbliga a ciò che il primo bastimento, che ulteriormente la sua società dovrà costruire per la navigazione nel Mediterraneo, sia ordinato ed eseguito in Italia.

Qualora la società non avesse in pronto tutti i suddetti bastimenti per il tempo sopra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il presente contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di tribunali, nè di altra formalità di atti. La società rinunzia al benefizio della purgazione della mora.

In caso di perdita di un piroscafo, la società dovrà surrogarlo nel termine di dieci mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio.

Il ritardo frapposto dalla società a provvedersi dei quattro piroscafi, od a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel quarto alinea precedente, e della facoltà fatta al Governo di sospendere le anticipazioni alla società portate dall'articolo 10.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione che il Governo paga alla società pei servizi postali.

- Art. 3. I cinque piroscafi saranno costruiti sul tipo dell'*Europa*, nave da trasporto della marina reale, ed in modo da poter servire per trasporto di truppe, materiali da guerra, e specialmente adatti al trasporto di cavalli, dovendo ciascuno di essi avere spazio per 250 cavalli.
- Art. 4. La società si obbliga ad aumentare i suoi attuali viaggi, ora bimensili, per l'Egitto, portandoli a tre partenze al mese, entro il termine di tre mesi dalla data del presente atto, e successivamente a stabilire una partenza per settimana per l'epoca, in cui avrà luogo l'apertura del canale di Suez.
- Art. 5. La società si obbliga a trasportare gratuitamente per conto delle regie poste italiane nei viaggi previsti da questa convenzione, cioè non solo tra l'Italia e l'Egitto e viceversa, ma eziandio tra i porti intermedi di Livorno, Napoli e Messina, le lettere ed i pieghi postali. A questo effetto la società trasmetterà anticipatamente ogni mese alla direzione generale delle regie poste gli itinerari del servizio d'Egitto, e dipenderà, per tutto quanto concerne le discipline postali, dall'amministrazione generale delle regie poste.
- Art. 6. La società si obbliga pure a trasportare in detti viaggi tanto i regi impiegati e militari, quanto gli oggetti di privativa o destinati al servizio del Governo, a prezzi ridotti e come è stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del quaderno d'eneri annesso alla convenzione 21 novembre 1861, approvato con legge 13 aprile 1862.
- Art. 7. In dipendenza degli articoli precedenti, i vapori addetti al servizio della linea d'Egitto saranno perciò considerati come vapori postali, e godranno delle prerogative che vi sono o potrebbero esservi annesse, e specialmente della preferenza nei trasporti governativi negli scali che saranno toccati dai medesimi.
- Art. 8. La società si obbliga di continuare questi viaggi per la durata di anni 10. Avrà però facoltà di diminuirli nel numero, sospenderli od anche cessarli, verificandosi i casi seguenti:
- 1º In caso di malattie contagiose o di quarantene, potrà diminuire p sospendere, a seconda delle circostanze, i detti viaggi, salva l'approvazione del Governo:
- 2º In caso di guerra, in cui potesse essere compromessa la bandiera nazionale, la società potrà temporaneamente tralasciare la navigazione, obbligandosi a riprenderla al ritorno della pace;
- 3º In caso di perdite giustificate nell'esercizio della navigazione durante due anni, potrà la società cessare i viaggi, dandone avviso preventivo al regio Governo due mesi prima. Queste perdite saranno giustificate innanzi una Commissione nominata dal Governo e composta di tre commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di marina.

Il signor Rubattino nei nomi si obbliga a non sollevare mai opposizione alcuna alle decisioni di questa Commissione.

| ł | | | |
|---|--------------|----|--|
| l | | Ð | |
| l | Э | Ħ | |
| 1 | 3 | | |
| l | mero | ರ | |
| ١ | 3 | | |
| ļ | \mathbf{z} | 0 | |
| ł | _ | ٠. | |
| 1 | | ~ | |

DECRETI

Ove la società non avesse dato sufficienti giustificazioni, e si riflutasse a continuare la navigazione, il Governo potrà obbligarvela, senza che per parte della medesima possano essere elevate pretese di indennità. La società dovrà trasmettere annualmente al Governo un resoconto delle sue operazioni.

Art. 9. Il Governo si riserba di potere addivenire a degli accordi colla società pel caso, in cui reputasse utile al commercio nazionale che i viaggi si prolungassero al di là di Suez.

Art. 10. Per agevolare alla società Rubattino l'acquisto del materiale occorrente all'intiero esercizio della linea di navigazione stabilita nella presente convenzione, il Governo le farà un'anticipazione di quattro milioni, pagabili, dopo l'approvazione per legge della presente convenzione, in quattro rate di un milione ciascuna, e cioè:

Lire 1,000,000 alla fine agosto 1869, Lire 1,000,000 alla fine ottobre 1869, Lire 1,000,000 alla fine gennaio 1870, Lire 1,000,000 alla fine febbraio 1870.

Il pagamento dell'anticipazione accordata dal Governo verrà fatto mediante regolari mandati in capo del direttore della società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la società.

L'anticipazione di lire 4,000,000, che viene fatta alla società Rubattino, non porterà interesse. Essa è tuttavia condizionata:

A) All'obbligo da parte della società di presentare al Governo, non più tardi del 1º agosto 1869, i contratti con reputate case per la costruzione dei quattro nuovi piroscafi;

B) Alla restituzione per rate dei quattro milioni di anticipazione nelle epoche seguenti:

| Lire | 400,000 | | | | | | | | | | nell'anno | 1871 |
|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|------|
| Lire | 600,000 | | | | | | | | | | nell'anno | 1872 |
| Lire | 800,000 | | | | | | | | | | nell'anno | 1873 |
| Lire | 1,000,000 | | | | | | | | | | nell'anno | 1874 |
| Lire | 1,200,000 | | | | | | | | | ٠ | nell'anno | 1875 |

Art. 11. In guarentigia dell'anticipazione e degli obblighi che si assume colla presente convenzione, la società darà ipoteca sui cinque piroscafi di nuova costruzione, ognuno di essi per la somma di lire 800,000, mediante oppignorazioni di essi a favore del regio Governo.

A tal fine verrà, a misura che il nuovo materiale sarà pronto al mare, stipulato regolare atto notarile per la costituzione del pegno e relativa nomina del custode di esso, a termine di legge.

L'oppignoramento dei piroscafi verrà gradatamente ridotto in proporzione dei rimborsi, che saranno mano a mano effettuati al Governo dalla società.

Gli atti di oppignoramento saranno esenti dal diritto di registro.

- Art. 12. La società Rubattino costituirà all'atto del terzo versamento un pegno sopra due altri piroscafi, scelti dal Governo fra i bastimenti che essa possiede di sua libera ed assoluta proprietà, mediante l'osservanza delle forme, di cui all'articolo 287 del Codice di commercio.
- Art. 13. Il materiale oppignorato in forza dei due articoli precedenti dovrà essere dalla società Rubattino assicurato sino alla concorrenza della somma di quattro milioni, facendo girata al Governo delle polizze di assicurazione.
- Art. 14. La società Rubattino costituisce parimente un pegno sulle sovvenzioni che ad essa spettano pei servigi postali, di cui è concessionaria in virtù della legge 13 aprile 1862, mediante l'osservanza delle disposizioni degli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Tutti i pegni anzidetti staranno a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte che la società assume con la presente convenzione.

Art. 15. Il Governo avrà facoltà in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo o militare, pagando alla società una indennità, la quale sarà stabilita da una Commissione composta

| Namero ordin | | Ø1 |
|-----------------|--------------------|----|
| E 1 | Ŏ | Д |
| E 1 | - 5 | ٠. |
| . н | Ä | ರ |
| ZO | 2 | H |
| , , | $\hat{\mathbf{z}}$ | ٥ |
| 777 | , , | • |

*DECRETI

da due individui a scelta del Governo, altri due a scelta della società, e da un quinto nominato a maggio ranza dai quattro precedenti ed al quale sarà devoluta la presidenza. In caso di parità di voti, il presidente sarà scelto dal presidente del tribunale di commercio del luogo dove ha sede il Governo centrale. Questa Commissione giudicherà inappellabilmente.

Art. 16. La società non potrà cedere ad altri nè i diritti, nè gli obblighi assunti con la presente convenzione, se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluta la convenzione senza obbligo di giudiciale diffidamento.

Art. 17. La presente convenzione non sarà obbligatoria per il Governo, se non dopo la sua approvazione per legge.

Firenze, 11 giugno 1869.

MARCO MINGHETTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.
ANTONIO MORDINI, ministro dei lavori pubblici.
GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY, ministro delle finanze.
RAFFAELLO RUBATTINO, nei nomi.
GASPARE FINALI, testimonio.
GIOVAN FRANCESCO GIOVANNINI, testimonio.

Firenze, addì diciannove agosto milleottocentosessantanove.

L'approvazione della convenzione in data undici giugno milleottocentosessantanove, non avendo potuto aver luogo per cagione della proroga della Sessione del Parlamento, ed essendo trascorsi due mesi dalla data della convenzione medesima, restano parimenti protratti di due mesi i termini contemplati agli articoli 2, 4 e 10 relativi alla messa in navigazione dei bastimenti nuovi, all'aumento dei viaggi per l'Egitto, alle rate di pagamento da parte del Governo e alla presentazione dei contratti coi costruttori.

Firmati:

MARCO MINGHETTI.
L. G. CAMBRAY-DIGNY.
A. MORDINI.
RAFFAELLO RUBATTINO.
JACQUIER VITTORIO, testimonio.
E. MARTIN LANCIARES, testimonio.

Oggetto: Decreto ministeriale col quale si accorda agli stabilimenti d'industrie meccaniche di Napoli una anticipazione di lire 200,475 per rata non ancora scaduta, in ordine al contratto del 29 gennaio 1866 per provvista alla regia marina di due macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli.

MINISTERO DELLA MARINA.

Il ministro,

Visto il contratto 29 gennaio 1866, stipulato col cavaliere Gregorio Macry, amministratore delegato della società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli per la provvista alla regia marina di un paio di macchine a vapore ad elice, della forza di 900 cavalli:

Visto il ricorso del rappresentante la suddetta società col quale si domanda l'anticipazione della quinta e

IV.

Deliberazione della 1º sezione della Corte.

Udienza del 27 settembre 1869.

La Corte dei conti, sezione prima,

Veduto il decreto del ministro della marina del 26 settembre 1869, col quale è accordata allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione in lire 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo di due macchine a vapore ad elice ad uso della regia marina;

Veduto il contratto stipulato il 29 gennaio 1866 tra l'amministrazione della marina ed il detto stabilimento di industrie meccaniche per la fornitura delle due macchine sopra menzionate;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Numero o r d i n e

DECRETI

penultima rata del pagamento di dette macchine, anticipazione che ascende alla somma di lire duecentomila quattrocento settantacinque;

Vista la deliberazione presa in Consiglio dei ministri nella seduta 24 corrente con la quale, tenuto conto delle gravi considerazioni di ordine pubblico e dell'interesse del paese per la prosperità dell'industria che inducono il Governo a venire in aiuto alla detta società, si approva che venga accordata la chiesta anticipazione,

Decreta:

Viene accordata allo stabilimento d'industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione della somma di lire 200,475 che rappresenta l'ammontare della quinta e penultima rata di pagamento delle macchine di 900 cavalli, costrutte in forza del contratto 29 genuaio 1866.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Firenze, 26 settembre 1369.

Il ministro Firmato: F. RIBOTY.

V.

Oggetto: Decreto reale col quale il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in poi, viene esteso a tutto il regno col 1º gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE II, ECC, ECC.

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, e per la grazia e giustizia e per i culti;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il calendario dei giorni festivi già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in appresso viene esteso per gli effetti civili a tutto il regno col 1º gennaio 1870 in conformità dell'annessa tabella;

Considerando che l'anticipazione in parola, non avendo il suo titolo e fondamento legale nel contratto, nè in altro atto o convenzione, che sia intervenuto a modificare il primo, non può dal potere esecutivo autorizzarsi senza eccedere le facoltà ad esso deferite dai vigenti regolamenti:

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800,

Delibera:

Di non ammettere a registrazione il decreto del Ministero di marina del 26 settembre 1869.

MINISTERO DI MARINA.

Il Consiglio dei ministri ha approvato che venga fatto registrare con riserva il decreto ministeriale di pagamento dell'anticipazione delle lire 200,475 allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli. Firenze, 29 settembre 1869.

Firmato: RIBOTY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 15 ottobre 1869,

La Corte dei conti a sezioni unite:

Veduto il decreto del ministro della marina del 26 settembre 1869, col quale viene accordata allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione in lire 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo convenuto pagarsi dal Governo in forza del contratto 29 gennaio 1866 per la provvista alla regia marina di due macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli:

Veduta la deliberazione della 1º sezione di questa Corte del 27 settembre 1869 con cui fu rifiutata la registrazione pura e semplice del detto decreto;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, con la quale si assume dal Ministero la responsabilità della cennata anticipazione e si insiste per la registrazione del decreto;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, sulla contabilità dello Stato;

Ritenuto che il motivo che impedì la 1° sezione della Corte di ammettere a registrazione il decreto in parola non è stato rimosso con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800,

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione con riserva il decreto ministeriale 26 settembre 1869.

Deliberazione della 1ª sezione della Corte.

Udiensu del 18 novembre 1869.

La Corte dei conti, sezione prima,

Veduto il regio decreto 17 ottobre p. p., emanato sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia, giustizia e culti; sentito il Consiglio dei ministri, col quale il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in appresso, viene esteso per gli atti civili a tutto il regno col 1º gennaio 1870 in conformità della tabella al decreto medesimo annessa;

Considerando che il determinare egualmente in tutto lo Stato i giorni sestivi per gli effetti civili, se è utile ia

Numero ordine

DECRETI

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 ottobre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: M. MINGHETTI,

M. PIRONTI.

Tabella dei giorni festivi esistenti nel calendario delle antiche provincie dal 6 settembre 1853:

Tutti e singoli i giorni di domenica.

Il giorno di Natale,

Il giorno dell'Epifania,

Il giorno dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Il giorno della Concezione

Il giorno della Natività

della Beata Vergine Maria.

Il giorno dell'Assunzione

Il giorno del SS. Corpo di Cristo.

Il giorno dei beati apostoli Pietro e Paolo.

Il giorno di Ognissanti.

Il giorno del celeste patrono di ciascuna diocesi, città e terra.

Visto d'ordine di S. M.

I ministri di agricoltura, industria e commercio, e di grazia e giustizia e culti

Firmati: M. MINGHETTI.
M. PIRONTI.

sè. anzi necessario, ha tuttavia per le varie disposizioni delle nostre leggi, e specialmente per quelle di procedura e di commercio, effetti che toccano le relazioni di diritto e di interesse privato, e perciò sarebbe conforme ai principii del diritto politico che ci governa il provvedervi con atto legislativo;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800;

Delibera:

Di non ammettere il decreto a registrazione.

Il presidente Firmato: Duchoqué,

Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio alla Corte dei conti.

Nº 9673.

Firenze, 19 novembre 1869.

La Corte dei Conti, riconoscendo che il provvedimento che estende agli effetti civili il calendario dei giorni festivi vigente nelle antiche provincie per tutto il regno è utile anzi necessario, pur nondimeno dubita che debba essere oggetto di disposizione legislativa, ed in conseguenza ha deliberato di astenersi dal registrare il decreto del 17 ottobre 1869.

Mi sono fatto un dovere di portare immediatamente al Consiglio dei ministri la deliberazione della regia Corte. Il Consiglio dei ministri, dopo matura discussione, ha creduto, per motivi di convenienza politica, di mantenere il suo concetto ed unanimemente invita la Corte a volere registrare il detto decreto 17 ottobre con riserva.

Il ministro
Firmato: M. MINGHETTI.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 20 novembre 1869,

Veduto il regio decreto del 17 ottobre 1869, emanato sulla proposta dei ministri per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia e giustizia e culti, col quale il calendario dei giorni festivi già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in poi, viene esteso a tutto il regno col 1° gennaio 1870;

Veduta la deliberazione della 1º sezione di questa Corte del 18 novembre 1869, con la quale fu ricusato di ammetterlo a registrazione;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 stesso mese di novembre, con la quale il Ministero insiste perchè sia ammesso, anche con riserva, il decreto in esame;

Ritenuto che il motivo, che impediva la 1º sezione della Corte di ammettere il citato decreto, non è stato rimosso con l'anzidetta deliberazione del Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800;

Delibera

Che sia ammesso a registrazione con riserva il decreto reale del 17 ottobre 1869.

PARTE II. MANDATI.

| 40 | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|---|
| Numero progressivo | Capitolo del bilancio | MANDATI | Importo | |
| | | MINISTERO DELLE FINANZE. — Esercizio 1868 | | |
| 7.7 | 209 | Aggio sull'oro pei diversi pagamenti da farsi all'estero — Mandato nº 1 per L | 8,255,629 27 | |
| | | Esercizio 1869. | | , |
| 2 | 65 quater | Anticipazione alla società Raffaello Rubattino e Compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto — Mandato nº 1 per L. | 1,000,000 » | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO. — Esercizio 1868. | | |
| 3 | 47 | Mantenimento dei detenuti. — Mandati nº 51 per L. | 23,257 60 | |
| | | MINISTERO DELLA MARINA. — Esercizio 1869. | | , |
| 4 | 41 | Costruzioni navali — Mandato nº 1 per | 200,475 » | |
| | | | | |
| | | | | |
| ı | | , | | |
| | | | | |
| | | | ļ | |

Il di contro mandato è stato registrato con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 3 giugno 1868, e riportata nell'elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 1º al 15 giugno di detto anno (Vedi pag. 4-11).

Il di contro mandato è stato registrato con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 28 settembre 1869, e riportata in questo elenco di registrazioni con riserva (Vedi pag. 20 a 32).

La registrazione con riserva dei controscritti mandati ha per causa i motivi espressi nella deliberazione emessa dalla Corte dei conti a sezioni unite nell'11 dicembre 1868, riportata nell'elenco di registrazione con riserva dal 16 al 31 dicembre 1868.

Il di contro mandato, che rappresenta l'ammontare della quinta e penultima rata di pagamento alla società nazionale di industrie meccaniche in Napoli per la costruzione di due piroscafi ad uso della regia marina, è stato registrato con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 15 ottobre 1869, e riportata in questo elenco di registrazioni con riserva (Vedi pag. 32-35).

Firenze, il 30 novembre 1869.

Il presidente Duchoqué.

> Il segretario generale LEONI.

Nº 3 bis

M

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCHI

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

nelle quindicine corse dal 1º dicembre 1869, al 31 marzo 1870 (1)

Comunicati alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869 al 31 marzo 1870

⁽¹⁾ Vedi Sessione 1867-68, stampato nº 121.

Dal 1° al 15 dicembre 1869

Parte I. - Decreti.

Negativa.

Parte II. - Mandati.

| Numero progressivo | Capitolo del bilancio | Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati | Ammontare dei mandati |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. | 44 | MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1869. Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali Cavour. — Mandati n° 2 | 2,006,090 93 |
| II | 44 | Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali Cavour. — Mandato nº 1 | 2.000.000 b |
| Ш | 65 quinquies | | |
| IV. | 65 qualer : | Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandato nº 1 | 1,000,000 n |
| | | , | |
| | | • | |

I controscritti due mandati, concernenti il pagamento dell'ottava e nona rata del 1869 della sovvenzione chilometrica anticipata alla società delle ferrovie meridionali col mezzo dei Buoni del Tesoro, furono ammessi a registrazione con riserva, come atti conseguenziali del decreto 17 novembre 1867, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 dicembre 1867. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 4 al 18 dicembre 1867, pagina 6 a 8.)

I controscritti mandati furono spediti a favore della Compagnia dei canali Cavour, il primo sul capitolo 44 pel pagamento di acconto di garanzia del 1869, e gli altri due sul capitolo 65 quinquies pel pagamento di acconto di garanzia per gli anni 1866-1867-1868, di ammortamento di obbligazioni e di opere di completamento. I mandati medesimi sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atti conseguenziali del decreto reale 5 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 13 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

Il controscritto mandato, concernente la seconda rata d'anticipazione per l'oggetto contro indicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 dicembre 1869.

Il presidente DUCHOQUÉ

> Il segretario generale LEONI.

Dal 16 dicembre 1869 al 15 marzo 1870

Parte I. — Decreti.

DECRETI

1

Oggetto: Decreto ministeriale, col quale si autorizza spedire mandati di pagamento, non ostante l'esaurimento dei fondi ai capitoli 66 e 68 del bilancio 1869 pel Ministero delle finanze, ed al capitolo 1 pel Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE,

Visto il progetto di legge presentato alla Camera elettiva nel 19 dicembre stante (nº 10) per ottenere una maggiore spesa sui capitoli 66 e 68 del bilancio 1869 pel Ministero delle finanze, ed al capitolo 1 del bilancio per l'anno stesso del Ministero dei lavori pubblici;

Considerando che per l'avvenuta proroga della Camera quel decreto non ha potuto venire nem-

meno posto in discussione;

Considerando che, quantunque si sia ottenuto in parte un risparmio in confronto dell'ammontare dei ruoli del personale del Ministero delle finanze, della Corte dei conti e del Ministero dei lavori pubblici, tuttavia non si potè raggiungere la somma in ragione del 5 per cento, presagita quando si approvava il bilancio 1869;

Considerando doversi fare il pagamento dello stipendio di dicembre 1869 agl'impiegati che ne

abbiano diritto;

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 28 dicembre 1869,

Invita la Corte dei conti, anche a termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, di ammettere a registrazione i mandati pel pagamento degli stipendi agl'impiegati dei Ministeri suddetti e della Corte dei conti, ancorchè i rispettivi capitoli superino i fondi assegnati in bilancio e nei limiti delle maggiori somme infraindicate:

| Capitolo 66. Personale del Ministero delle finanze | L. | 37,000 |
|--|----|--------|
| Caritala 68 Parsonale della Corte dei conti | , | 32,000 |
| Capitolo 1. Personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici | , | 9,200 |
| Objition 1. 1 of solution with the same of | L. | 80,200 |

Dato a Firenze, il 28 dicembre 1869.

Il ministro Firmato: SELLA.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Udienza del di 29 dicembre 1869.

Veduto il decreto del ministro delle finanze, col quale, non ostante il verificato esaurimento dei fondi in bilancio, si autorizza la spedizione dei mandati sul bilancio delle finanze pel 1869, capitolo 66, Personale del Ministero delle finanze, per lire 37,000, e capitolo 68, Personale della Corte dei conti, per lire 34,000, e sul bilancio dei lavori pubblici, anno medesimo, capitolo 1, Personale dell'amministrazione centrale, per lire 9200;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio dei ministri per l'ammissione a registrazione dei mandati di stipendio di cui si tratta;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che, ai sensi degli articoli 12 e 13 del detto regio decreto, alle deficienze di fondo nei capitoli del bilancio passivo non può altrimenti essere provveduto che per legge, e, quando le Sessioni delle Camere legislative sono prorogate o chiuse, ha il potere esecutivo facoltà di provvedervi, in via provvisoria, mediante decreti reali;

Ritenuto che il decreto in questione si discosta perciò, quanto alla forma, dalle norme e dalle discipline sancite colla citata legge di contabilità;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800;

Delibera

che sia ammesso a registrazione con riserva il decreto ministeriale 28 dicembre 1869.

Parte II. – Mandati.

| Numero progressivo | Capitolo del bilancio | Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i maudati | Ammontare dei mandati | |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| I. | 16 ter | MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869 Sifilicomi (cura e mantenimento). — Mandati nº 16 | 29,022 21 | |
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| | | , • | | And the second s |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | | | | - |

Alla registrazione pura e semplice dei controscritti mandati ostava la deficienza del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio.

Il Ministero dell'interno, in data del 19 febbraio 1870, comunicò la relazione al Consiglio dei ministri, e successiva deliberazione del medesimo in proposito dell'ammissione dei detti mandati.

Nota del Ministero dell'interno alla Corte dei conti.

Nº 1506.

all the series and the series of the series

Firenze, 19 febbraio 1870.

Il capitolo 16 ter del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1869 trovandosi esaurito, fu fatta relazione al Consiglio dei ministri per la registrazione alla Corte dei conti, sotto riserva, dei mandati che saranno tratti su quel capitolo fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

Avendo il Consiglio dei ministri, in data del 16 corrente mese, approvata la proposta del signor ministro dell'interno, e deliberato d'invitarsi la Corte dei conti a registrare sotto riserva i suddetti mandati fino alla concorrenza di lire 40,000, il sottoscritto si pregia darne partecipazione all'Eccellenza Vostra per quelle disposizioni che crederà opportuno di emettere, trasmettendole in pari tempo copia della relazione dianzi accennata.

Il Direttore generale Firm.: G. Boschi.

Relazione al Consiglio dei ministri.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869, al capitolo 16 ter, sotto il titolo Sifilicomi (Spese), venne stanziata la somma di lire 780,000, che riuscì inferiore al bisogno, sia per l'aumento delle diarie richieste dagli ospedali e dagli appaltatori, e che fu giuocoforza accordare nei novelli contratti che si sono stipulati a causa del rincaro dei viveri, sia pel costante e graduale sviluppo di questo ramo dell'amministrazione.

La deficienza può fin d'ora calcolarsi ascendere a circa lire 40,000, essendo già liquidate e giacenti presso il Ministero contabilità per quasi lire 20,000, ed altrettante occorrendone per residuali conti non ancora pervenuti e per lavori in corso di esecuzione.

Nè l'accennata deficienza di fondo, sebbene per sè stessa rilevante, vuolsi considerare straordinaria, imperciocchè la necessità di stanziare in bilancio pel mantenimento dei sifilicomi un fondo maggiore di quello dello scorso anno è stata sentita e riconosciuta per guisa che pel corrente esercizio 1870 si è creduto opportuno di aumentarlo della somma di lire 72,000, la quale, aggiunta alle lire 35,500 stralciate al capitolo 17 per gli assegnamenti al personale addetto al servizio interno dei sifilicomi, fa ascendere il fondo stanziato al capitolo 18, corrispondente al 16 dell'esercizio 1869, da lire 780,000 a lire 887,500.

Per provvedere quindi al pagamento delle spese relative a questo ramo di servizio per l'esercizio 1869, fa d'uopo un aumento di credito da ottenersi per mezzo di apposito provvedimento legislativo, o, durante la proroga del Parlamento, mediante un regio decreto da convertirsi in legge.

Ma il regolare andamento dell'anuministrazione non può essere ritardato per un periodo di tempo sì lungo, quanto se ne richiede per l'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera; supplirvi d'altra parte

| Numero progressivo Canitolo | del bilancio | Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati | Ammontare doi mandati |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | , |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | . | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | e en | | |
| II. 6 | 50 tet | MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1870. Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di na- | |
| | | vigazione fra i porti del Mediterranco e l'Egitto. — Mandato n° 1 | 1, 000 ,000 » |

con regio decreto, quando fra pochi giorni la Camera si troverà riunita, sembra al sottoscritto un provvedimento che riguardi di convenienza non saprebbero consigliare.

E però il riferente venne nella determinazione di pregare codesto onorevole Consiglio a voler adottare collettivamente la risoluzione, colla quale si inviti la Corte dei conti a registrare sotto riserva i mandati che, nonostante l'esaurimento del fondo, verranno tratti sul capitolo 16 ter del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869 fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, Firmato: G. Lanza.

Alla risoluzione presa dal Consiglio dei ministri tenne dietro la seguente deliberazione della Corte:

Corte dei conti, sezioni unite:

Udienza del 4 marzo 1870.

Veduto il bilancio passivo del 1869 del Ministero dell'interno, approvato colla legge 21 giugno 1869, numero 5129;

Ritenuto che, essendo esaurito il fondo stanziato al capitolo 16 ter, Sifilicomi (Cura e mantenimento), del detto bilancio, non possono essere vistati ed ammessi a registrazione i controscritti mandati, spediti dal Ministero in eccedenza del fondo stanziato;

Veduta la relazione del ministro dell'interno al Consiglio dei ministri per la registrazione con riserva dei mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo medesimo;

Veduta l'approvazione del detto Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero dell'interno del 19 scorso mese di febbraio;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, nº 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che l'autorizzazione di maggiori spese ai capitoli del bilancio passivo non può, per la detta legge di contabilità tuttavia in vigore, aver luogo che per legge o per decreti reali nei casi d'urgenza e di proroga o chiusura delle Sessioni del Parlamento;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, nº 800;

Delibera

che sieno ammessi a registrazione con riserva i mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 sarauno spediti sul capitolo 16 ter, Sifilicomi (Cura e mantenimento), del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1869.

Il controscritto mandato, concernente la terza rata di anticipazione per l'oggetto controindicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ed ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre.

(Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

| .9 | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|-----------|
| Numero progressivo | Capitolo del bilancio | Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati | Ammontare |
| | | MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. Bilancio 1869. | |
| III. | 35 | Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato nº 1 | 134,052 |
| IV. | 36 | Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato nº 1 | 117,100 » |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | , | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ĺ | | |

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atto conseguenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 marzo 1870.

Il presidente DUCHOQUÉ.

> Il segretario generale LEONI.

NS

Dal 16 al 31 marzo 1870

Parte I. - Decreti.

Negativo.

Parte II. - Mandati.

| Numero progressivo | Capitolo del bilancio | Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati | Ammontare dei mandati |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| I. | 36 | MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Bilancio 1870. Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato nº 1 | 77,820 » |
| II. | 16 ter | MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869. Sifilicomi (cura e mantenimento). — Mandati nº 3 | 2,753 70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| To a manager may be desired to the d | · | • | , |

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

126

Il controscritto mandato è stato ammesso a registrazione con riserva come atto conseguenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva, pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 dello stesso mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni cen riserva dal 1º luglio al 30 novembre 1869.)

I dicontro mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 marzo 1870. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 16 dicembre 1869 a tutto il 15 marzo 1870.)

Firenze, 1° aprile 1870.

Il presidente DUCHOQUÉ.

> Il segretario generale LEONI.

Comme former feel afterned to decreto registres Son reform helle forth di fanti. Dunanza II 11. Mayo 1870. Jow intervenuto ofh' On De Jelippo, Vanation a Liccers, i quari dopo l' avera atte fo per ottre may our i loro collegte un cedendo d' coftitues, levarono la fedeto, instanso L Profidenja dhe famera a voler convocare la formisso Armany 37 15. Mayo 1870. Ino intervenito qui firmi On. Deputati, e la firito q firster per to flere motion the foper. Armay 2719, Mays 1870. Intervenute in forficiente munero le formissione p'à cotte twite ofen nomina It 'On Andrewen all inffinis 1 /e firento e d'quello di Legretino è fet merica i fotopo to, it qual ha animy its now your interventito ate In presedents fibrite per our averne and acrifo. De po Niche (a formispione ha deliberato d' Demandane at Tundente et las Sepetitios l'incarico s'Aurden if lavors the ivan membri, I a feat, levates la fishet a rulla my A 1 20. Mayio 10 Intervenni gri On Martineli's Canattoni infieme at folly outs Systems; a one was the questi pomerdiane fi for retire dolented d' non aver vinto gli a this low folleglie; e d'On Sanation la alkeji exchierato gradie de la formission Convoicta foto grando for fin cato che gliathing

lenco delle registratione un réfersal faltes dans l'ente de loughe nelle Inquisitérien det mesor de Guigne el fraise mei de suipe e leuglie 1870

¥* ***

í

No E

arte I.

Secreti

Regative

Acrete II.

Numero Capitale Deminina Lione del Capitalo del Bilan Ammontano de ordino Bilanció cio que ani jono impulsato i Mancato dei Mancato Ministers dell'Interno T. 16. Difilieani Jeura Ce manteni mente) Marioak N. 8, 5, 5 15920 19 Ministero dei Lacon' Jubblici 1 Bilancio 186 1. 100. Cophichion della Galleria & That ... 10334, 24


Motivi delle regishadioni non rifera ne respersas pe i motion espresso mello deliberatione della Cost de Cout a fetioni unite del 1. Maggio Molo loca Clenes delle reg is hadioni con ripera dal 16 al 31. Mazza 190 Margishatime Juna e jenjelice dei santist Juitti Ma Buti, afava la deficierta del fonte stantin Just relation Capitalo del Bilancie. Il Apinispero dei Lavari Pubblici comunico la sec liberatione Odella Carte Cer Carti chal det Ministero dei Lavorio Pubblic ? Virenty 8. Gingno Bjo Tresonie alla Delibratione justo- in Configlis des Ministri it follobritto prega 14. V. a webs fur veces de A aix : 16 olo Pa Page 1h agosto 1862 S: Soo i Marienti speciti da questo Apinistero coi D. 9. 10. a rapo or Civille Jana imporjario dei Lanas Galierial de Stallette Toff, & Book a favarel

del Prejetto di Carantaro al Vitilo & anticipa

From Jul jacjonimente Celle open fridely

Modini Pdelle registrationi con ribero i unitar refrie de la rela Rime ralla al prospetio dei Ministri Melatione at Consiglio de Apinishil I mente dell'ast. 8. della ronventione inteja cel sig tallari, infresorio della fattaria di Stattetti, in data del 1º corrente Perap provata dal Cantiglio dei Ministeri, devejo da questo Ministero ciere il paga mento all'Imprejurio privetto della fomma à de 103; 4, 28, ammontari di dreini fati ritemet Jugli acconti ju gali a Cotello Imprejario fino a Chutto il passaso aprile Conde alter in che un rale parament o pro la avere effette quan de firima il jettofritto juga-il Configlio dei Ministri a vele de liberare che la Carir di Courti venga-richiepa Ma registratio ne con rijeno de l'relatio maniato in appliarione dell'aix 14 della Egge 14. agosto 1852. S. Soo. Swelles Cande for jersjo provocace of it prosequiment o cei fan ai della Calleria procedtà al sura dell'Amming hation scines j'intersperio che pe jendo-ritareo a verto un oracito di forma la la Profetta di Catandare j'en ja frante-alle relative Top Lit follogaille don jugar it Confighio air Min who - Sectlar un quale L' diberation jur offices chot anche at manicato for sale anticipation sea calle Carte de: Canti date rosso con rejernas in approunda in frejegiter-Tobs troge to segment Deliberas d. list Carke 2

Motivi delle degistra timi con rijerna Gorte Odei Contil - Pertioni unitel Ildienthe idet di J. Gingon 1870 Vight i maneali nº 9. 10. . 11 Jul Gap. 100 del Bilancio 1869 del Ministero dei Lavori Pubblici, il primo dei quali per 8 4028423 galleria di Phaltetti, ammontare-dei decimi riterriti sugli accon di pagaligli fino a tutto lo jerro aprile, e gli altri due, d'Alson to in Javore del hefetto di Calantharo a ritolo di anticipal Lione pel pro requimento delle opere précette de economia; Confiderando che es enco deficiente di fondi il Cap. 100 las ra em é imputata la spesa, continua a dusfistere-il motios pel qual la Corte con deliberatione de 12 Maggio fo. gibbo consigeral freeentimaniati d'y ei l. Conficerance, inolle, che a termini dell' art. 16. Vel Copie Idate annelje at Constallo Stipulato ort in Rehille Faile pi il 12 Gingro 1869 la restitutione du decimi halle muli mon juis fort forman dopo comprinta la collamati muli mon jerio forp foldman dopo comprinta la collamation me Ginale de la mon ce approvato il relativo verbales al chelo non rijulia che finore diap adampito L'anfirmance she non di fruis jar lungo avanticipa Riami di jamine al Presetto di Calandaro per la continua Triane de la vori a reconomia, cit fino a che now confor cell Springlimento legale cel Contratto di apprablo cest talla ri, e tell inacomf imente da parte d'hui able conce himis stipulate, quistal le Gordje ojinioni generali vil genti, e la Suifre Mione speciale dell' Cert: 13. Let



Cont 16. at 31. Gingen 1870

13/3

Tarke Of. man Trecieles (regalins) Darke 2. das (Marrialis) 1. 39 Janutic Verille Joseph Joseph Joseph Joseph Welle registration on signal to the factor Delle registration of security of the factor of t

M. 10

Olenco Pdelle Dagisharhioni Deon D Riperva falle Dalle (orbe dei Conti Dal 1º al 15. Luglio 1870

Ì

Denetic pregation of

Dandel II Mandali, 18 Coliffe Done minationer del Capitoles,

And dis Couli ricurate la registratione di aut Maria.

In di Lastoris 19 devent al die Clebrato Justo.

già appallatore della Calleria di Stalletti-per la coni Granti dei Margie.

dei fratti intepra depunte di ripplichima frego dal Grantiglia dei Molingthi gli diriglimanto Catherina frego dal Grantiglia dei Molingthi gli dringlimanto Catherina de l'assari, in fredoncata Espaine franco franco del ministra de l'assari de franti dei Ministra a richi della maria della conti dei Canti di Giulla della maria della conti dei Canti di Ministra di Ministra di Ministra dei della conti dei Canti di Ministra dei della conti di Ministra dei della conti di Ministra della conti di Ministra della conti di Ministra dei della conti di Ministra della conti di della conti di Ministra della conti di di della conti

Medicina Denomination del Capitele Community Medicin's partitional list the della digge the Community of profestion for the della digge the Community of the Co

Signature Demonstration del Congridady, Amendady All a Viniter of signature of the Ginger they de Comments to graph of the signature of the si

Description Denominatione del Corp. 18th of Commenters Andrew of Standard S

Motivi og

La Corte de Cante in Serious remerites
Vedula il Mancado N.M. ful bop. He del Bil del Ministere dei Lawrit · Subblin bj. 1169 di & 11624, 19 a favore (di Sattari Cichille roppultator) con guletanta (del promotore i peciale Praccioni liva Piero pa, none pu gamente a jaida delle spripe jatte pine at lutto mazz in 1890 por la co-partirmo della Juliani di Sia lletti 7 :

Proute i documente annes; a Cearsice;

Veducie eta la Ser. L'della Cort. in ha rifictate la registratione per gli shiji me

Vidure che la Ser I'della bost. in ha rifictate la registarione per gli ship me Sivi già espretji nelle deliberationi della boste plinaria 3 Maggio e 9 Giogne Hijeria favore del big l'arteri, pat i quali è principul mente la deficienza di force del fraficte a sui la specja dei Minisphi comminata alla bartioni del brighe dei Minisphi comminata alla bartioni Meda del Minisphe dei havori Publicio del Minisphi comminata alla bartioni Meda del Minisphe dei havori Publicio del Minisphi comminata alla bartioni Meda del Minisphe dei havori Publicio del Minisphi comminata alla bartioni Confermationi del Minisphe dei havori Publicio dei Suglio, cella gnate in siculto Confermationi della sociale del Servicio del Minisphe dei havori della Minisphe dei Minisphe del Minisphe della sociale della Servicio della secono della sociale della della

P. Ende il vitato (184: 14 della Luga, 14 legerio 1869) Delibera

Che a Mariale deforamente sia (registado con retural d. 16 Luglis 1870

M3. queli

Elenio delle registrationed son referro Jale dalla Citodi Contie dal 1 a lutto I 18. april 1870.

Parte I. Deveti

10 egativo

Parte II Mandati

Wind that Mandalil & Property States to State of States of States

Hendu sile replupie unemena III I Spile al 17. menopso 1870 fulte sile lote re Cote

11 3 la

,

Dal 16. a Phitto-il 30. april 18%

Vegativa

Menco delle registrathionil con referval falle dalla Conte dei Conte del 16. Ofrila a totto il 17 maggio 18401. a Stutto il 15. Mazgio 18% [Megativol]

13/ 6

Mily (gold) O manine to degretic summents

Of the calculate blocks at bentile Solice institute of the summents

Of the calculate blocks at bentile Solice institute of the summents

A 10 for a favore della finition of the summents of the solice of the summents of the sum

Mandato relation all Sifragaments B. These fatte of Sutto aprile 18% oftava la deficienza del fano plan Riato nel relativo capitolo del Bilancio. Il Minister de Lavar Pubblici comunico la fequente Nota al Jeguito della quale tenne die tro la relativa Deliberatione della Corte, Notal del Ministero dei Lavori Tubblici Jo 29706 alla Corke Ode Gonte 2287 Inerenio alla Deliberatione prep in Configlio dei Ministri il fottoforitto prega l'aporter provvedere perchi venza regista contriperson as termin Soll art. 14 legge 14 agost 1862. nº Soo, Il Capitolo 100 his del Bilancio 1869 the 30/194, 48 in capo ad achille Fattari in jurgaris - dei Laur Dellag Galleria di Halotti eliberatione della borke de Conti SchioniOminite, Trienda del 12. Maggio 18 Tito il Maniato Modito dal hi nithero Coer Laure Inbelier of no I ful Cape Tirlo 100 his del Bilancio 1869 & £ 307/4, 40 in capo ad achille Fallar in fre jario ui

levar deble Jallario di Thaletti, mandate de la Servino de de guesta Corte, neur ammis a regisperano di gando del podi lagio del sorto del podi lagio del sorto del podi lagio del sorto sel sorto del sorto d

1 /1

Eleveo delle Poegistrahionis con refer val fatte dassa Corto des Contis dus 16. al 31. maggio 1870 -

Parte I.

Secretis

(negativo ())

Mandali!

Molive VS diverfelo esa rifultata inferiore al bijoque, e come dovendo provedere a moggiorio spese occorresse la Nostra approvatio ne A, registrarsil alla Coste dei Conte Sotto riserval mandalis du horfis fui quel Capitolos, non estanto faurimento del fondo fuio alla concorrenha Do, & pasoo Da py soverchio indugio frapposto da mottiplicio huoghed Più rella compilatione dei proprie contid eff l'account no Sprificone della Divisione quarta alla quale incombe già la trattatione di talis Offari, une fu popibile preve dere ne catrolare con fattethal la forma efettivamento neuffaria. E volendo d'altronde restringere ne più augu Sti himite l'invocato provodimento, obbi a irroferiore le nella formura di fogra indicatato.

Per tali motivi mi è forza mod preganio di volne estendere la facoltà nel contiglio del 16. Sebhajo illimo accordatamio, invitanto la Corto dei Conti Da a registrare amora fitto riferval altrid man date huis alla cornenta I hie Orignantamila che ocuramo brattio ful cumato Capitolo 16 cofi in totale (1) la cifral is & good -()II Ministro dus Interno Presidente det Consilie de Mini the friend Lawhal Alla risolutione del Consiglio de Ministrio Time dicho la feguette deliberagione della totto

Molive AS O orte dei Conti- Schioni unite. Uslienka O del de 17. maggio 1870 Ceduto il Blancio passivo del 1869. del Ministero dell'helinio, approvato con la Legge 21. quigno 1869. TE Ditenuto che al Capitolo 16 ter Sifilicano (uno e mantenimento / del detto Milancio trovasi asacreta non fold it fondo Stanhiatoris con las videntos Legge un ancora dil fordo supplementare di il I levoco, ani Lato ni via / provisoria e fotto la propria respondatibiliat dal Condiglio de Ministrio nella Sedutato del de 11 febbra ji 18%, 00, and mandated furonol ammefila regi-Halling con referva D. con deliberatione della Corte de Cont. del h. Mayo esclo anno 18%. Weduta la relation Odel Ministero dell' Interno al Configlio de Ministrio, e la deliberazione d'quest'altimo che abbiano equalucente coso fotto la propia respondabili tal a fine peris registrates en referral, as termini de Out 14 della lego 14 agosto 1162. He soo, altric mantalis, she fino alla commental di & foswilas hotramo effere fletile ful Capitolo Vedulo I Ro Dureto 2. 16 mf 1861 . m. 302. fulla Contabilità Dinerale deller Stato. Vedicto il citalo Ort 14 deur Legge 14 agosto ed adollande i motivis gin efficipi nella Deliberaline

| 10 | | | Xi // |
|-------------------|--|---------|--|
| 169 00 8 del Mild | i: Odmoninskisne Vij | Superts | Modini DB; |
| W. 36. | Minister du Savon Pubblico Dels' 1878 - Geruthio festale de communicale mos pullino de Mary 1. 15 5. | 104,140 | della borto de Conte De plenaria del le marko 1870 Che frince l'amenefe da registralisere come superval, inaniate de feir alla concorrenta De 3, alla Africa del Separto de Siferia della sul Capatro 16 to September l'ana e maistre incerto) del Ribone paglino del Ministero dell'Interio gol'amosto del Proposito del Ministero dell'Interio gol'amosto del principio del fragione della mantene pro Vindena Ser Algeria. Oni Di Egita, i stato amenesso a registralicine con response della monte della mantene per motivi della serio della mante della della serio della serio della de |

(alle Calle Corte de Contin des 1. Luglis al 30 Movember 1869. (1)

Comunicità alla Caman delle Cata Carte Coste nella astra del 2. Mesenche 1864.

(1) Vedi Lequine 1887-1814. Heruf U-121.

Parte 1."
Decreti.

| M" progressin | Decreti. | 1 | |
|------------------|--|---|----|
| 1. | Oggetto * Decreto col quales il D. " Carre Drospero Decedora capo Seriones di 2º clapse s nel Ministero di Dubblica Shukiones, è nominalo Capa Griones di 1º clapse nello stepso Ministero. | | • |
| | Vittorio Enrannele II 22 Este il nodro Deceto 22 Sellembre 1864 M. 3966; Gulla proposta del nosho Ministro Segretario Di stato per la Cubblica Sharione: Abbiamo decetato e decetiamo: Zadoa Dette Cova Drosporo Capo Serione Di 22) | | , |
| | Olafer à nominato Capo Sezione) di 1º clafro) nd Ministero di Calblica Struzione con l'annu stipundio Di Lire qualtromila l'inguercinto (11500); Il Ministerò predetto è incanicato dell'escuzione del presente Deveto che funà registrato alla Cole di Conti, Dato a Finner Ddi 26 (espeiles 1869) | | ., |
| | firmato Villario Emanueles. | | |

molivi delle Registrazioni con riserva).

Mola della Code dei Conti al Ministero della Istrazione Probblica . (exospicio) Bionne : Bionne : 1869

Nº 39/14. Siente 10 Maggio 1864.

A Decreto del 26 caprile decorpo il signor Dadon Dollar lava Drospero, capo serione di 2º lasse à nominato lapo serione di 1º classe con lo stipondio inerente di L'4500.

Siffatta nomina non può niguadansi che ume rpafraggio da classe a classo, ossettuabile in consequenza per titolo di anzian tà . Ma quito titolo non si riurione nel signor Dadoa, e la lorte in coneguenza um potrobbe ammettere a negistrazione il Decreto di che si tratta:

motivi delle Registrazioni con riserva).

principio generale, che determina il modo di efettuare le promozioni. Ela lorte non conosce i precedenti contrarjalla regula)
secondo l'avviso del Ministero, poiche se da opo s'intendo per di
alladere allo nomine avvenute con (h'. Devielo 13 Tobbrajo 1869
dei Tigri Cordella) e l'orrece, devej avventure che in quel cajo socior
rever una ragione validipima qualo era che i suddetti Simpiegati
prima della low nomina a l'api degione di 12 clape nel Mi
mistero, eramo provvisti di nao stipondio maggiore di quello dei
Copi derione di 2" clape e che per questo fallo ora da argo mendarji
dovuta loro una "precedonza) sugli alli Capi Serione,

Der le regioni some esposte la la Sezione della Coite ha deliberato, che ; non potendo deviaspi delle norme) sancite dai Regolamenti e seguite delle Comministrazioni centrali pei per paggi degli
Impreguti dall'una all'altra Clupe dello stopo grado, non sia
da ammettere a registrazione il (R. Decreto del 26 Caprile 1869
che nomina Capo Sezione di 1º classe il signor Cava Drosporo
Dadon.

firmate Duchogue .

Nota del Ministero della Dubblica Istrazione. alla Corte dei Conti.

Nº. 4112.

Firence 11 Maggio 1869

In ris posta alle obbjezioni da O.S. III em fatte de Docrelo che promuove dulla seconda alla primas classe il sig Came? Prospero Dadoa? Capo Sozione in questo Ministero mi

NO 6.

Motivi delle Registrazioni con riserra.

mi permetto faile) ofservare):

1: Che la questione, se avefre da prevalere il principio di auticidia a quello del merito, fu lungamente discufsa in apposita adunanta dei Cafii di vervizio e che fur quanto siasi convenuto che noi cafi ordinari il primo debba sempre prevalere al secondo, non si è credato tattavia poterfi qui adittare per la ragione che i due più crutivami non adompirono che per brevisimo tempo funcioni analoghe al loro quado, mentre il Dadon, oltre al coprire una delle Corioni più importanti, funkiono anche da Capo Divisione con sera distinzione.

2. The sindotto quindi il secondo principio a par dette ragio.

ni e pende il Ministero non si credette vincolato dal Regolamente del 1853, il quale senza tener conto del dubbio, che si piobrebbe fare se sia ancora qui applicabile; non stabilisce il principio di unicarilà in mode assoluto, ma lassalivamente per gli applicabile e sui segretari.

3: The se è vero che non estateva nel 1853 che mun sola elufa di Capi Sezioni, si potrebbe tutturia argomentare, che il Regulamento incoccioni in senso analogo, incoccio in sinvere di stabilire una principio afiolato, determine il principio dell'anzianila' in soparali Carle per soli Segretari en Opplicati:

11. (The se la considerazione di un maggiore a leguamento può avere influito nella nomina del Cave l'ordella) a Capo Segione di 10 dafre anvenuta nel 1867, non influiefra menoma mente per la nomina del Correa il quale non ebbe mai alcun maggiore afreguamento sicome la Corte ha latti i merzi di

W. J.

Motivi delle registrazioni con riserva.

riconoscere, ma prevaluro unicamente le ragioni degli refici caperti e della importanta del servicio, che prestava e presta prepo il Ministero colla diregione di una Sezione importante.

5: ("he perio in memorno di un grimipio apolità in favore dell'anjuvicità, il Miristero senza regolarji sullo norme) di altre Ormaninistiazioni, le quali probabilmente non si horono ni identide condizioni, redette dover suo di imirarpi alle ragioni più elevate dell'utilità del servizio, della giusticia e della con siderazione in cui, a norma delle prove dale, sono lenuli i delli ufficiali in quest' Ormaninishozione.

Spero, Ecollenza, che queste razioni rarranno a propinione: codesta Conocerole Corte dei Conté e far si che renga registrato il Decuts di promozione di un funcionario cosi meritavole, com'è il Cav re Prospero Da doa - Indanto mi è ana l'occupione dipotermi ripetere con attificma stima ed opervana.

Il Moinistio firmulo Broglio.

Nota actla Corle dei Conti al Ministero della Dubblica Istrurione). (Gabinetto piùticolare).)

JU. 1112.

Firente 26 Maggio 1869.

Estate sompre identale che i pafraggi degli Indisegnati Da classe a Classe dovesses effottuarsi per la vola ragione idi anticacida che per le promozioni rivoca da grado a grado non avefre a

N. 10-

Motivi della registrazione con ciserva.

teneral conte soltanto dell'antianila, me delle benemerante altren maggiori o minori. Guista regula si hova sansignala and Regula del 23 Ettobre 1853 esplicitamente per i Segretari e gli applicati, ed implicitamente per altre dessi d'impregnete, che venifsero formiete posteriormente. A questa avvertenzas coderto Oscorenote Ministero richonder colla Piola contracitata che monpuo regolarfi con le norme di altre Comministrazioni, le quali probabilmente non si trovano midentiche condizioni; ca a ciò soresbe facile di opporre che per troppo a tutte le comministrazioni incoglie talvotta di dover far papare dall'una all'altra classo chi meriteret. - be meno al confronto dei gradicali inferiormente, e non ostante si rispotta un principio che se non e seevro da qualche inconversante ha pure appressabili vantaggi per la sicurerra digli Impiegati e per guida delle Comministrazioni. Hone però che la Corte voglia trincerarji su questo terreno, desiderando anti che alla divergenza, sin trovata una voluzione legale la quale o confermi o modifichi la massima che su gredominato finora). Ed è un questo intendimento de richiamo la considerazione? de S. E-l'Enorevole Ministro Della Lubblica Ishanione sull' art 2º della legge 23 Mario 1853 nel quale si dispone che l'ordinamento dei ellinistri debba aver laugo in modo minforme quanto ai tileli; gradie stipendie at personale, e che tali titoli e gradi fiano de lerminate da degolamente deliberato in Consiglio dei Ministri d'approvente con Decrete Reule, e che non potramo of arvi recale variazioni se non sullo stefe modo. On la mafima proproproprenta del nafraggio da date a ciafre que ragione di anzianità. trova il suo fondamento in quel regolamento del 93 Ottobre

10 12.

Motivi delle Registrazioni con riserva.

1853, che venne deliberato a tenor dell'art: precitato, oride non)
protrebbefi indurri rariazioni, de non per deliberazione del Consiglio dei Ministri, medicale la quale sia slabilità la norma 'a seguinfi.
(Potra quindi l'Onorevole Ministro dell'Ishuzione (Prebblica),
ove lo creda opportuno, promuvuere da Deliberazione, che forna)
la quale emanuta che sia nei modi rolati dalla legge, entrera)
a far parte del Regolamento e non potra che esper accettata dalla.
Corte.

Si ritorna intanto il Decreto del 26 Capriles, che hu dela occussione alla presente communicazione?

Il Dresidente, firmato Duchogue,

Nota del Ministero della Istrusione Pubblica alla Corte dei Conti.

N. 5608.

Firenze 1. Luglio 1869.

M. 111.

Motivi della Registrazione con riserva.

del Consiglio dei Ministri.

Il sittoscritto non avrebbe difficultà di promuovere sul proposito le deliberazioni del Consiglio dei Ministri se il punto, a cui si hova la legga (erministrativa; che risolvera ogui quistione di questo genere e slabilirà per l'avvenire norme si cure e precise, non real se pericio il momento meno opportuno e se non pote se, defumere dallo state attuale delle cope che l'allo del suo predesessore non è per nulla contrario alle disposizioni ora in vigore).

Basta Pare ini o chiala allo specelio che costituisce d'illegato D della Relazione Sarlamentare sul riordinamiculo dell'
Omnimistrazione centrale nº 163 E / 186 E, che riporta fedelmente
la costituzione degli organici attuali dii Ministeri per convincerpi
come l'ordinamento creato dal Regolamente 23 Ottobre 1853
in seguido alla legge 23 Marko dello slefu anno sur sluto profina
mente e radicalmente modificato in seguido al R'. Decreto
211 Ottobre 1866 e dagli organici speciali che fono in vigore ini varii Ministeri per virtu di Decreti accellati è registrati
dalla Corte dei l'ordi.

da un atto governativo di ngual valore, ne percio si polubbero af fatto hancurare le disposizioni, che refro rondicne su questa materia, sual cert: 24 del medefimo stabilisee in modo evidente che i' posti di tapi sezioni e di Efficiali d'ordine, più elevali sono conseriti per merito e per libera scalla sulla proporta dei Ministri salva solo la delibera ione del Consiglio dei Ministri per i capi delle Orimministra ione del Consiglio dei Ministri per i capi delle Orimministra ione del Consiglio dei Ministri per i capi delle Orimministra ione del consiglio dei Ministri per i

16,-

Motivi delle Registrazioni con riserva.

some citalo progello della Commissione parlamentare, in pieno accordo col Ministero, vancisca la massima delle promozioni, setbene in parte, per ragioni di merito.

Der le quali ragioni e pur le considerazioni qui svolte nella pre adeite nota dell' H Maggio, che cioè il fatto qui si unifici con aunacura della Corte in cafi perfettamente, identici in questo Ministero e che la mafoima non i esplicitamente. Dichiarata dallo stofio Regolamento del 23 Otlobre 1853, pore al vollescritto che la Corte profia, sensa venir mono si suoi doveri di mantenere inviolate le leggi esistenti registrare il Decreto del Dadoa sche perciò egli restituisce facendo appello alla fun corte fia, perche reglia riprendere in espane) la quistione tenendo conto di tulle ele considerazioni sorra svolte.

Il Ministro Timato. A. Bargoni.

Nota della Corte dei Conti al Ministero della Istrucione Pubblica). Nº 5608. — Firenze y Luglio 1869.

a l'orte non ha lasciale di prendere nella debita considerazione gli argomenti nella nola conbrocitata circa il Decrete dinomina del lava l'adon; ma per rispettarido le ragioni che inducerro S. C. il signor Ministro ad insistere per la registrazione di anel Decrete, si trova obbligate a rificularla di movo par gli stefii molici, da fea già menali nelle Mole unlecedenti. S. E. il signor Ministro deve opere persuesto che la resistenza della lorte

Ne 11.

Motivi delle Registrazioni con risciva.

non può che efier mufra da imperiosi molivi d'ordine (trimministrati ro accettuli e sanzionali da lulli i Ministeri, i quali-furuno ben compreso che bisognava) pure allenerfi ad ana regola fifora, in materia cofi delicala e nella quale sono in guerenza landi rispottabili interessi.

La Corte quindi è d'avoiso, che overnon roglia attenderfi la sanzione della legge Unoministratione, che risolvera ogni generione di querlo genere, sia di necessita o di ricorrere all'espedie de già ocqualato sulla Mota del 26 Maggio di prominonere, una delibera tione del Configlio dei Ministri, o diversamente di procedo re) secondo il disporto dell'Ort. 111 della legge 11, Agosto 1862 M'300. Si restituire il centro verso Decreto.

Il Dresiderité Sirmalo Duchioque).

Mota del Ministèro della Dubblica Istrucione) alla Corte dei Conti ,

N. 6452.

Pirove 1? Agoolo 1869.

Liste le ragioni per le quali codesta (R. Corde lia credito di mandenere il suo rificito alla registrogione, del R. Deneto 26 (aprile 1869, die nominava. il Cava Diopero Dadoa) Capo Serione di 1º dupa in questo Ministero il sollourillo ha credito conveniente di riferime al Configlio dei Ministri, il quale, presa in efame la deliberazione di codesta (R. Corte e le ragione suolte in appoggio della medefina) sulle Mole so e 24 Maggio.

At 20.

Motivi delle Registrarioni con riserva.

Scorpo no 39411 c 4112 of Luglio Auccessivo Nº 5608 non che) le ofservacioni contenute nelle Mote di questo Ministero 11 Maggio e 1º Suglio ultimi scorpi, ha nella sua sedula del 29 concule delibera, lo che il Decreto anzidetto delba aver corpo, e di chiviene per cio la registrazione anche nella conformila prevista della arti 14 della leggo 14 agosto 1862. 2º 800.

Il sottomitto rimette à la effetto movamente à codorta l'orte

il Pecrelo soma citato.

A Ministro : firmato la Bargoni.

Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni unite .

Guerto giorno 14 Agosto 1869.

Padoa Capo Sezione di 2º clusice è nominato Capo Sezione di 1ma (lafre):

l'edule le obsperioni falle a la nomina Dalla 1ª Sezione della Coste per difetto di anzianità nel signor Ladox relle note soe 26 maggio;

Viste le repliche di S. E il Ministro della l'abblica Shugione del di 11 maggio e 1º Luglio 1869, intese a giustificare da nomina anyidetta and opprynare da prevalenza dell'Orginistà.

Poduta la deliberazione della 1ª Sozione communicata con la nota y luglio 1864, con la quale si rienja la registrazione del contre nesso Toureto, finchi, provia deliberazione del Consiglie dei Ministri, non Sinnovi in massima generale se alle Lisporizioni del Regolamente

M8 22

Motivi delle Registrazioni con riserva.

23 Ottobre 1853.

Veduta la nota del Ministero dell'Istruzione Publica in dala del 1º agosto 1869, con la quale significa che resendo riferito dell'affare al Consiglio dei Ministri ha d'elso, nella sua sedata del 29 Linglio ultimo scorpo deliberato, che il controsvejo Decrete delba aver corpo, ri disdondone porcio la registrasione, anche cuella feonformata prevista dall'art. 14 della legge, 14 agosto 1862 11. 800;

Considerando che, pel disporto degli (est 20 e 2º del Cogolumente sull'ordina monto dell'Amministrazione centrales del 23 Ettobre 1823 il pulsaggio da classe a classe degli expelicati e segretari deve effet-turis per ordine di antianità;

Che questo stepo principio sa sempre applicato succepivamente alloretà furono istituite le clusi di prima e seconda anche ricignali di l'apo di Divisione e di l'api di Sopione ;

The most tole applicatione si perculava giusta e rationale operatoché sum interceda differenta alcuna di attribuzioni fra la mima escenda clofe dei detti funcionari, mode quelli che romo stati giudicati meriteroli di promotione ai gradi di Capo Di Divisione e di Capo di Serione di 2ª dafe deblon que averfi per tali nel papazggio alle quime clafsi rispettive il qualer mon conferendo ingerente di altra specie, mono um considerario altri menti che quale ricompenza dell'amianila nel grado, antichi recognizione di merito prevalente che allura sottanto la apparla riche di emergere quando successoro le promotioni da un grado inferiore al superiore;

The con l'esclusione di laluno dal pafraggio alla prima clafar di un grado nel quale re ascritto que alla seconda clafe, non se

motivi delle Registrazioni con riserva.

farebbe che accusare futti comministrativi la origine e permanenza da quali senon spella alla Corte di giudicare, non autoritzano però la inofservanta delle discipline stabilità dai rigenti (l'ogolamenti).

The la regula dell'intrianità nei cafi di pafraggio da chifura clafa s nello de fro que do à stata tenuta costantemente in ofservanta da latte le traminatrazioni contrale ed il dipartirsone per ma di ofser senters sostituzione di marconorme communi alle altre disturberolle da mifa mità espaframonte voluta dalla legge nell'(ruministazione contrale ed implicherebber che mua medefima disposizione avefre un senjo per mi Quaministrazione e dovo fre averne) una differente que le altre.

The gli esempi addotti dal Ministero dei II lordolla e lorren giù nominati làfii Seriones di 1º clape non fauno al cafo, in quanto che s venendo essi da adhe Amministrazioni sa gindicato, che avescrittoli per esperes parificati ai lassi Serione, di 1º anzichi di 2º classe;

The in fundama del projetto di lagge sul rividinamento dell'ilm.

ministrazione (cultrale) se apparisce ai Governo meno apportano
atterare de regole aporvate finora a riquardo dei papaggi di dape

per antionità deve apparise de molto meno apportuno atterarle i

col fatto è eccerionalmente, ne diformanza di equali repole, che

non contradette suppure Dal Decreto del 24 estrobre >1866, sono

poi espreframente confermate nel progetto antidetto pel caso o princita

no dei l'api d'iffizio.

Der queste Considerazioni Ha deliberato

The il mentovato (N' Direto del 26 Oprile 1869 sia registrate con riserva).

Motivi delle registrazioni con riverva.

Nota della Corte dei Conti erl Ministero Delle Jinanie.

Exofficio. Nº 7755.

Franke 11 Settembre 1869.

Col Re Decrelo & Settembre 1869 Nº 2992 da presentarje al Carlamento Merzionale per espere convertito in legge non si tratta di approvare more o maggiori opere insperiti o di rasintismi alle lariffe Dogarnali, nei quali casi sollanto processi promodule con Decreti Reali da convertirsi in legge nel tempo che non siede il Parlamento. Consequentemente la prima Serione della lorte ha deliberato che mon possa ammittessi a registiario ne il Decreto ancidetto, che perio in cinvia; lasciando al ellimistro di vedere se sia il caso di procese secondo il disposto dell' Ost. 14 della legge 14 Orgosto 1862 M. Soc.

-firmato laccia.

Mota del Ministero delle Finante : alla l'arte dei Corli.

Nº7794.

Firenze 12 Settembre 1869.

In restica alla Nota defigiomo decorpo, il sottorcietto se.

giufica all' Enorevoletsimo signor Presidente caril consiglio
dei Ministri delibero doverje aur corpo al (l'o Decreto del 5
settimbre corrente col quale si approva) la Conventione silina
ata nel 7 Marko 1869 con la Società dei Canali Couvent;

Decreti.

low parefree contrario agli interessi della Stato o capura di paralirera di della società, polimeno della Società, polimeno richiedore che il volo stepo, prima di mettero, morcenzione), sue sollo mafo al Ministro della Sinanze, il quate scultira il consiglio di stato, e sal conforma purero del medejimo approvera o respingera il volo di cui si halla.

La garanzia dovula dal Governo in forza doli lerte.

18 della linvenzione g Maggio 1812 rimane punamente evente
- le come è dello all'Art 33 della Comoenzione defra, epa
cominciera a decorrere dall'aquinotió di primavera del
1866 e purgli anni 1866, 1867 e 1868 sami accertata in
conformita dello disposizioni arbiteamentali di colfmoni
1864: dall'equinotio di primavera del 1869 in poi sari
nogguaziata invariationente sul l'apitale completivo
di Ottanta milioni, rimanendo sempre circosciella nei
fimiti dell'indicale arti. 18 o non altrimente.

If presente Decreto Sain presentate at Carlamento Haja

nale par efere convertito in legge. Interistri proponenti sono incaricati, ciascuno per la parte cha li riguarda, della escargione del presente Bendo. Dalo a Firenze Deli S. Sellembre 1869

firmate Villorio brannele. L'Hlambray Diguy loutafirmate (M. Mingholli.) motivi delle registrazioni con ciserva

e consegnantemente mega coderta Este a volorlo animettre ax registrazione con riserva ai termini dell'Ort. 14 della leggo 111 Agosto . 1862 Il "Boo .

Il Ministro Simato L. G. Combay Digny

Deliberatione della Corle dei Conti a Serioni mile questo giomo 13 dellembre: 1869.

Visto il L'. Decreto 5 dettembre 1869 col giurle è stata appor vata-la consençione stipulata il y Marzo 1869 con la Società dei lanali trovour, con la chupula apposta incho Decreto Di dover il medofimo cher presentiato al Carlomento per oper con untito in legge;

Poduta la deliberazione della 1º desione di questa Corle, con la queste funegala la registratione pura e semplere dell'anei.

dette Decreto come quello che ; non avendo relazione al approva
re d'urgenza sia variazioni alle tariffe Dogariali, sia maggiori o move spire in aumento Di quelle istanziate con la legerimiale ael Bilancio, nonera per le leggi rigenti relle faceltà
lat rotere esecutivo di emanarlo Durante l'intervallo delle)
sefioni delle Camere legistative;

Pista la Soliborazione del Consiglio dei Menistri con la quale sinsiste per la registrazione ed il misto del della Secreta; Considerato che il metivo che delle censsioni al rificito per parte della 18 serione nella Corte, non è stata rima fer con l'accen meta deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreti.

Motivi delle registrazioni con riserva!

Convenzione.

Fremetro che l'assemblea dei recitori della lompagnia avrebbe approvato d'encordieto da escaproporto, altegato alla presente convenzione, e che varebbe papala in grindicalo la sentenza di omnologazione del co sono dicumbre. Cel la burale di l'omnoccio di l'orino,

In correlazione alle corrèctione del concordate velpe de cylé affidament date dal Governo, che ne fusono la base, Si i convenido e stabilito quanto infra:

arto 1º

La Società dei l'anali Carour è ricortituita in conformità Alla tonounzione of Maggio 1862, approvala colla logge 25 Agosto stifio acua, non che degli Statuti approvali col Secreto Mede del 14 succepios settembre colle segundi modificazione; ce) Od estinguere il debido fluttuante della l'ompagnia sulla somma che versa definitivamente accentata e non maggiore di 15,000,000 di bre la Compagnia è rativizzata di emettere altattante obbligazioni di bire 323 carena equali alto obbligazioni conquentemati più emoto dalla Compagnia in conformità dell'arte 3° del concorrato.

(b) L'Ormmistragione della l'impagnia sara affidula ad un consiglio composto di ollo membri; quallo dei in define daranno metti Padi agionisti della Compagnia in afrendea generale, gli alla quallo daranno di libera degione cel Gommo che armà facoltà di nominare fra quali il finiti che del lossific.

Opertallimo a parila di voli avia vous prepinderante

Vedate (Ort: 11 della legge 14 agento 1862 12 Soo; Odelibera

12

· The sia ammetro a registragione con riserva il Decreta Male 5 dettembre 1809.

Decreti J'ordina in tatte le deli berozioni voltoporte all'esame del Consiglio de Omministrazione) Il sorteggio e le sucressive elezioni dei Consigliere arranno luon . Soparatormente de per gli uni, che per gli altri, secondo le presericione del Codice Di Commencio Guesta ingerenta del Governo sulla nomina digli lem - ministratori experio quando il canale abbia dato per due amanu prodotto netto sufficiente a coprire l'interefie e l'am - mortamento dovuto alle obbligazioni Oftre quante & statilito nella legge di concessione) la l'impagn riconosce espressamente nel Governo la facoltà di Mubilire gli afrequi del Consiglio D'aministracione di approvare Suprante degli improgati e di fisare i relation stipurdii, di approvace i bilanci preventivi eridure; occorrendo, la spere che sembropero Somewhie, o di cuidare costantemente cosi nella finde conomica che nella parte tecnica, per merro di officiali da spo dipendenti, quella Soweglianta pratica id offelliva che credera di suvinterepe ed in guel modo che olimera più conveniente Di usame). Of partire Dal 21 Marks 1869 in avvenire, la garantia, accordata dalla State alla Compagnia coll Cart 18 della Convergio ne del garaggio 1862, comincera a deconere dall'intiera Som . ma di 80 milioni. Salvo a stubilize definitivamente infine dell'annala iniqua il montare cella garantia eventuale de litoto de interific il yourno provocatra con fondi profici, overe procacione

Decreti. alla Compagnia i merci stuttamente necessari, poule al 1º Generajo ed al 1º Luglis di ogni anno popra la medefina Sod - disfare gli interessi sui litoli del suo debito di autica common emissione, a patto espresso qui che la compagnia debba respore nelle cafre dello Stato le fue entrale Di qualingue malura) di mano in mano chele medefine is verefichera mo, id occupione soltanto Di quelle somme che il Governo l'ascierà a mani dolla Compagnia per le origenze adinarie del dervitio. Il Governo mettera in tempo opportuis a disposizione della Compaquia odsi creditori la somma dovula per le occar. . renge dell'ammortamente del capitale in relacione rall'estrajone. dei titoli da farji ni conformità del concordato pril briennio 1866 186y . 1868 . Del pari al 1º Gennajo 1870 e degli anni Sunsfrivi il foverno mottera a dispositione della Compagnia per le midefine se · convenge la somma dovula in ciasena anno per l'anmortimate dell'intero Capitale), Ort 5: Il Soverno reterra sufficiente la Somma di lie 10,051,01136. per l'adempimente degli oneri importi alla compagnia della Soutena, arbituale del 20 sellembre) 1867, a condizione peri di poter chiedere, occorrendo alla compagnia defra quella maggione Somma da dietro la sivultanzo colla perizia Definitiva ed a lavoro compilo, si riconosco por senera necessaria per la estencione delle opere, le quali si compirareno sotto la sornegliarea Del Governo, e sena vinedi di contralli o di prezi preventivamente

| ordine | Deezeti. |
|--------|---|
| | stubilité vott' impresa) contruttrice det en nale vocan altré chiangre. Sinfi . Orte 6°. |
| | Lacertamente della formua dovula al gono no per la garanja Degli interessi unteriormente al 21 Marzo 1869 vara fallo in |
| | La presente convenzione falla per doppio originale, non |
| | Sand definitiva ne valida per parte del Governe dalvo me Diante l'approvazione per legge. |
| | firmali: L'G. Cambray Digny Ministre delle Tinance (entinio Cicione Ministro per l'Agricoltana) |
| | Sidnestria ed Commercio. Carlo De Bols (Broundie). Giovarna Garomo Dapa). Olfredo (Hovello. |
| | Poll'intendimento di addinenin ad un concondato coi suoi |
| | posicione alliva e profriva), per quindi convenere quali proporte polefre opere in grado di presculare a lat no po, incomincio a ' separare dal suo allivo la forma liquida di 10 milioni ando) |
| | provedore une fri agli obblighi della concefsione; nate adrie) all'agnista dei lauale seconeny, el al comprimento delle open del canale. |

| | gording orzing | Decreti | |
|--------|-------------------|---|--|
| | | Tie fifsalaquesta forma siciome quella ela più risponde |) |
| | , | - mento, nulla siavi aneva di definitivamente slatifito. | 10 Mg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| | | Satto tale pulievo, simane a libera Disposizione della focala la garanzia domila sulla Somma Di 80 milioni a cominciano) | A STATE OF THE STA |
| | | dal 21 Mano 1869, e cio ella alla Somma xuma Dovula pure | |
| | | Pal Governo, per l'ammortamente in congruent anni descupitate di 80 milioni, | Contraction of |
| | | (on tali mezri la Societia fa ai fuoi enditeri la seguente proposto. 1? Ili interefri arrebado di cinque) somestri sutto abbligazion | |
| 1 | | inquartermale in line fo, sono cafilalizmati in agginuta al | , |
| | | simborfale in animorlamente in lin 600 envinne; | 1 |
| | | 2. Le obbligaçioni settennali cott agginula dogli interchi | Complete Com |
| , r | | rimborfale in ammo tamente in line hunila cadena l'asenne | |
| | | dei litoli delle obbligazioni sollermali cappresendera copienque) Abbligazioni cinquardennali a cui ope ustenamo, prasificale | Andreas Services Control |
| | | invidine at mode del loro ammedamente; | The Company of the Company |
| , | | 3. Terediti componenti il debito flatturate della Compagnia) Jaranno projetti mediante mione obbligazioni equale alle cinguna. | And the state of t |
| | | - tomali, le guali somme afrante dui creditori in ragione di | A Control of the Control of |
| | | l'in 500, evaranno loro rimborpale in ragione di L'éco Laurle obbligazione porteranno le stefe interefre delle alle in in de | The Side and extended limited |
| | · | 4: Il 1º Gennajo 1869 sam pagale il Compon di tie 15 | Activities Assessed |
| , | | peragui obbligacione, decorrenza dal 1º Duglio 1868 su tatte | A Continuition |

Decreti. Contine sa tutti i titoli pici dicati; Un more dopo l'omologazione del concordato si faranno le he prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli di cui ugli articoli 1.2,3, Wil rimboro avra lucgo entre il mere successivo alla seguita? isha ione 6. Ol 1º Luglio 1864 sarà falla un alha eshuzione d'anmorta - mento dei titoli preindicali co il rimborfo ne sara fallo al to fermajo 1870; y: (Id africarere la buona niuscità del concordate, l'amminisha zione della Compagnia sara affidata ad un Consiglio comporto di Mo membri. Quattro Dei medefini Saranno sulli fra gli asionisti della compagnia in a pemblea generale. Gli altri qualtro faramo di libera de jione del Governo, che ama facollà di nominare) fra questi il Presidente del Consiglio Lucot ultimo, a parita di voti, avia voce proponenzante. in tutte la deliberazioni sotto porte all'esame del Consiglio (Di) Comministraçione. A sorteggio e la succepiona elecione dei Consigliere una luozo separatumente si per gli mi che per gli attri, secondo la presenzione del Codice di Commercio. Opuerta ingerena del Gererno nella nomina degli Commissiohalori refresa quanto il canale abbia dato per due some un modelle nette sufficiente scopme l'interepre o l'ammortamente dovulo alle dibligacioni; Ericonominda othe a quanto i dabilito nella legge di mafrione espupamente al Governo la facoltà di limitare gli apequi del l'ousiglio d' Amministra ione, di approvane la pianta Dogli Improgati o fipare i relativi stipanici, diapp

| d'ordine | Decreti. |
|----------|--|
| | soverchie, di esercitate contra l'emente cosi nella parte consumina) che leccione, per merro di Ufficiali da esto Dipendenti, quella sorvegliama spratica ed essolutiva che coccera di suo interesso di a gratica di suo interesso di a gratica di suo interesso di di suo contra di suo interesso di conveniente. |
| | J. La Società proponente africara li aver obtenialo Dal Governo una promepa Isbellamente subordinata alla formogione del concordato del tenor sequente: Che terra sufficiente la Somma di 210,051,01136 per lo |
| | arbitule del 20 Sollembre) 1869, a condicione però di polere di dictre le risultanze della periria de finitiva el a laworo compriulo dississonoscepse) ancora necessaria per l'esecuzione delle opere el a pallo altres. |
| | che quelle opere) si compiuno sollo la sovegliama del Coverno senza vincoli di contrallo o di pressi preventivamente statilità coll'impresa costruttive del Canale; Che, a partire dal 21 Marzo 1869 in avvenire ; la garantia) |
| | dello stato, cofi in intere si che in Capitale comineera a decorrere de destra formano di 80 milioni; Che sulvo a statulire definitivamente in fine dell'annata ciriqua il montare della garanzia eventuale a litolo Di |
| | interessi, il Governo provvedera direttumale consomis proprie sovero procacciorà alla Compagnia i mezi chettumento neres- seri pendie al 1º gennajo od al 1º Suglio diagni anno prosia la medesima doi diospare est interessi sui titali del puo debite di antica e mova omissione, apullo espreso però che la |

| or : | Decreti. |
|------|---|
| | Compagnia si debba intendere obbligata a versore melle capie della Italo le sue centrale di qualungue) natura, man mano ela le medes ime si verificheranno, ad cregione sollanto Di quelle somme che il Governo la sicirà a mani della Compagnia per le esigenze indinarie del verorio : Che in tempo opportune moltera a disposizione della |
| | Compagnia e dei creditori lice 121,060, 15 o quella diverta) som mor dal medejimo dovida per le vuorreme dell'armortamente del Capitale, in baje all'estrucione dei titoli, che avrà lungo in rapporto al triennio 1866, 1864 a 1868; (he del pari al 1º Jennajo del 1870 ed anni succepivi mettera alore disposizione per le medejime enorme la fomma) devida in ciascun anno sul Capitale di 80 milioni; |
| | The infine al primo riagring della sossione parlamentare) if Ministero presentera al Parlamento un disegno di leggo intego ad auordore alla Compagnia la facultà necessarie per la ri- costituione della Società, per la emissione dei nuovi titoli al portatore, che dovranno esper assunti dui creditori in estimione) dell'intero debito galleggiante e Domandora se ne sucia illitagno, |
| | in attenzione della regola a liquidazione ; che dovrà aver luago in fine di ogni annala irrigua. Torino g Dicembro 1868. La Commissione eletta dall'espemblea Gent degli Opiciali (Carlo De 1868) (Broundie firmale, Giordo Per Gels (Broundie) |
| | Ortfredo Monello |

Š

or u recine Decreti. Π Oggetto, (h' Decreto colquate sono approvate due convenjoni, una del 6 Mario 1869 con succepione dichierazione del 23 Jinguo stopo anno con la Società Anonima de Mavigazione Odrialico Crientale; Palla dei 14 Gingue 1869, con sucussiva Victionagione modifica tiva del 19 Agrito anno medefino con la Società h' Ruballiero Villorio Imanuele 11.º ck . Visla la Convenzione shipulata il 6 Marzo 1869 dai nostri . Ministri delle Sinanze e dei Lavori (Pubblici colla Goercia) di Navigazione adriatico Orientale; con che la dichiarogione del 25 Gingro successivo per cui la Società stofra accella alcune modificacione alla Converzione ancidella que effelle della quale Convencione e dichiarazione relativa), il Servicio di della focictà Si cambiera in uno riaggio settimomale da Venezia ad alef. dandria l'igitto con appredo al ancona e Brindifie vicenesa. Vista l'altra Convencione stepulater il di 11 Gingro decorte dai Ministri suddetti eda quello di Cognicollura Sudustina Commercio colla Società (Kuffaello Ruballino e Compoqui, o lan refra dichiarazione del 19 Agorto decrefo per esfello della quale Conventionere dichiarazione relatione, la Vocietà is sobbliga (2) un servicio periodico ugo la e fra fenova o l'igillo con approdo a Liver no Mapole o Metrina); Viste gli ordini del giorno 18 Ginguo 1867 e 28 tringuo 1868 della Camera Die Deputate non che quello del 10 day lio 1860 det Sonato ; Sentito il Consiglio Dei Ministri ; Pedalo I cert 13 del de Decreto 3 grabies 1861 11 " 302

Motivi delle registrazioni con riserva.

'Ilsla della Corle dei Conti al Ministero delle Ginanze) 37° 1931. [Ex Officio]

Frence à ddi 18 Jonbar 1869.

De pervenuto alla Corte d' Re Docieto di 9 corrente empro sulla proposta dai Ministri delle France, dei Lavori Pubblici e di Orgicollura Industria e Commorcio, e deutito il Consiglio Dai Ministri, col quole sono approvate le due Convencioni, luma del 6 Marzo 1869 consuccessiva dichiara inne del 25 Gingno colla fociola Unonima di Navigarione Dividico Orientale) e l'altra de 114 Gingno con successiva dichiarazione modificativa del 19 (agosto 1869 colla Società (R. Rubattino e Compagnia e sono nel tempo nadesimo autorizado a cario del Bilancio dell' Conno 1869 e di puelli destina incessivi de snaggiori e nuove espece che ne de conseguiro.

Il Governo cità i de l'art. 13 del M. Decreto sulla Containità i percerole dello Ilato di 3 Novembre 1861 11. 302 ha credito Di juta provvedore colla riserva di presentere il Decreto alla profis ma convocazione del Cartamento per efere conventità in legge.

Ma è sembrato alla Corte che il provvedimento del quale si tratta non fia da considerari come mano provisione autorizzazio ne di maggiori a more sepere, secondo i casi previsti dalla logge sulla Contabilità Generale; imperciocche i approvazione delle une Convenzioni contituisce un atto per e volunte che oltrepapa le facetta del governo sia por la materia closeopo che i propongo no sia per l'onere continuativo di cui colle convenzioni modejime.

Ció porto, la Segione da di questa Corte monha ammefo a

Judine.

Decreti.

Villa proporta dei Ministri delle Vinance dei Lamei Pubblici e dell'Agricoltura Sindustriare Commercio; Abbiano decedato er decediamo quanto agra?

Sono approprate le due Convençione qui anne per shipulate l'ima it le Marso 18th ha i Ministri du Lavori Publicie e delle Finanze da una parte e la Sociela trasmina di mavigazione Cadrialio. Oriento le Talha parte, modificala dalla dichiarazione qui me amnepra clutta findella faciela in dala del 25 giugno 1869, acceltata Dal Joverno : e l'alla Convencione al 14 ginguo 1869, vilipula la lia i Ministri dell'Ogricollara mida tria e Commorcio delle Finan e adai Lavori Publici da una rate : e la Sociela Whatallia e compagni Valla parte modificala espa pure dall'au mesa dichiara ione della prodella Sociela, in dala del 14 agosto 1869, acceltata dal Governo.

La Convenzione colla focietà Educatico Ocientale e las relativa dichiara come concerno effetto dal di El Horambre de 1869, giorno della cepazione del recorsio per conto del Municipio di Penerea, ela cimvencione colla pocietà A' Auballiero e dompaqui e relativa duliarazione corramo effetto dal giorno doggi.

Wit: 3:

Per l'adempimento della Convencione rolla Società Writatico-Orientale de autorizzata la enaggiore à rena de L' 19, 180, 00 al Capt. 65 (servino Postulo Commerciale) Molivi delle Registrazioni con riserva).

registrazione) il gradetto R'Decreto che qui siviloreme salvo le rdeliberazioni della Corle in Lezioni muile gradore il Governo intenda di provvedere ai termini dell'art. 14 della legge 14 argosto 1862 M'Hoo, Al Decidente - firmato Deccheque)

> Plota del Ministero delle Sinante) willa Corte dei Centi.

27 8172.

L'ienze 25 Sellembre 1869.

L'inche code la Corte ha rilenulo di non douere ammellere,
a ugistrazione il Develo Cheale de 9 sellembre emente, colquale,
sono stule approvate le l'onvenzioni con la Società di Paujorione,
(Adriatico Orientale) e con l'alha Società (l'uballino, il solloscutte
hu fatto relazione) di gnest affare al Conjeglio dei Ministre,
id anundo esto l'onsiglio con deliberazione) di questo giorno stabili
to de le convenzione debbano avere enem ione, lo Societa con

-munica de misoo l'ancidetto Decreto Chale que gli effotto dell' Orte 14 della legge 14 Orgosto 1862: 120 800. Il Ministro firmalo Ly. Combray Digny.

Deliberacione della Conte dei Ponti

questo giorno 28 dellembre 1869. Visto il A'Lecreto y dellembre 1869, enliquale sono approvata le ane convenzioni l'una del 690 uno 1869 con sucception

| n w | Decreti. | |
|-----|---|--|
| | marithino) del Bilancio patrico del Ministem dei Lavori Pubblici pet corrente corregio , e sei Bilanci desti ami sucupini | |
| | fino al termine della Conversione) vena stamuala l'annua) | |
| | Comuna Di L'1132 6611,00 . Des l'adempiments della Convenzione colla Sociela Mu | |
| | - bellino e'autoureale la spora muova de L 2,000,000, oc, pa - gabili mota in Ollibre e meta in Diambardet corrente cumo | |
| | la guale spera nome inscrittà al capetolo 65 guales cruticiquis ne alla Sociela M. Rubattino e compagnia per un corso regolare. Di | |
| | navigazione fra i poeté del Mediterraneo e l'Egitto) del Bélancio pafrivo del Ministro delle Tinanze dell'Es. 1869, e nel Bélancio | |
| 56- | del 1840 del Ministero ste so delle Finanzo vera iscilla in apposito capitolo la forma Di L 2,000,000,00 pagabili mela | |
| | in Marzo a meta in Opiile. Garanno poi inscritte na apposito Capitolo del Bilancio | |
| | delle Entrala le segueriti somme di rimborp di andicipazione all Prario per parte della Società RP utallino o languagni; | |
| | " 3 Mancio del 1871 live qualtro conto mila / L 400,000/ | |
| | " 1873 line Ollocente mila / 5800, 000) | |
| | " " 1875 his un milione / 1,000,000/ | |
| | Will. 11 | |
| | na det Parlamonto por eficie convilla in loggo, Ordinismo da il pre ente Secreto, munito del sigillo | |
| 1 | dello Mato, sia inserto nella reccolla l'éficiale delle legge | |

Motivi delle Registrazioni con riserva?

dichiarazione del 25 Giugno stopo anno con la focada Canonima)
di Monigazione (Adriatico - Orientolo, e l'altra De 14 Giugno
-1869 con succeptiva dichiarazione modificatara del 19 Orgosto,
anno medefino con la Società (L'Rubattino e Compagnia);
Seduta la deliberazione della sa Sejone di questa Corte
con la quale reme negata la registrazione y ma e semplica dell'amidetto Decreto sulla conicerzione de la disposizione dell'amidetto Decreto sulla conicerzione (de la disposizione)
dell'arte 13 del d'a Decreto 3 Novembre 1861 M. 302 monora
applicabile al Decreto in epame come quello, che approvana con titolo smovo di spesa continualiva por più anni;

Pesta la deliberacione del Consiglio dei Ministra prostecipata un la Mota del Ministero delle Sinanze del 25 Yudie) 1869.

Considerato che con la detta del benezione del Consiglio dei Ministri non siensimo fro il molivo del rificto opporto della 1º dezione della Code alla registrazione france semplia della xunitato Decreto.

Volute Part: 14 della lagge 14 Orgosto 1862 1112: 800:

Cario del 9 dettembre 1869.

| n w Todine | Decrete. | |
|---------------|--|---|
| • | e dei Decreti det Signo d'Italia, mandando a chiangua) spetti di ofu. sailo edi farlo ofuncare. Dato a Timulo Dittorio Emanuele. L'y. Cambreg Digny. Britafrimati a Mordini. Mano Minghelli. Stangato. | |
| JV. | Oggetto. Decreto Ministeriales colquale si accorda allo Matili mento Sondustrie Merianiche di Napoli nui antiripazione) di L'200 1175 persalu non ancora-sudula ini ordine al Contratto del 29 Generajo 1866 per provvista alla R. Marinas di due Montine in Vapore ad clier della forza di goo lavalli. Ministero del la Marina. Il Ministro Cirlo il contratto 29 Gennajo 1866, stipulado col Carne. Gregorio Macry, Cuministratore delegato della Società. Nazionale d'Industrie menanciche in Mupoli per la prov. vieta alla d'Marina de un pajo di Marchine a valore; ad olice della forza di goo cavalli. Vista il ricorso del napperontante la Suddella cocietà col quede si domando l'autorina de la Suddella cocietà col quede si domando l'autorina de la suddella cocietà col quede si domando l'autorina con della 162 menultima col quede si domando di della Marchino, anticipazione che | • |

PS

Motivi delle Registrazioni con riserva

Deliberatione della 1. Fezione della l'orte. Udientra del 24 Vettembre 1864. La Corte dei Conti. Serione 12

l'edute il decreto del Ministro della Marina dei 26 Settembre)
1869, col quale 'è a condecta allo stati l'invento d'Industrie Maccanible
di Napoli l'anticipazione in lie 200475 di una nata sun ancora)
siaduta del presso di due macchine a vapore de chice aduso della
di Marina:

Veduto il contratto stipulato il 29 Generajo 1866 tra l'imministra te rione della Marina ed I detto stabilimento D'Industria mecranide per la forestura delle due Mucclime sopra mentionate:

Seduto il B. Decreto 3 quile 2 1861 Mrs 302 sulla contabilità Gente della Stato:

Considerando che l'atticipatione in parola sum avendo il suo titolo e fondamento legale nel contratto ne in attro atto o conventione che sia intervenuto a modificare il primo, non può dal polene incutivo autorizzarji senza caedere le facoltà ad esso deserte dai vigoriti Segolamenti

Vedulo l'ente 14 della legge 111 Agosto 1862 Mesoo:

di non aumettere a registrazione il decreto del Ministero del Marina dei 26 Settembre : 1869.

Ministero di Marina.

A Consiglio Dei Ministri la approvale che venga fallo registrare con riverva il Decreto Ministriale di pagamento dell' sintingazione Delle L'2004;5 alla Malili mento